

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

704° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | <i>Pag.</i> | 8 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 18 |
| 3 ^a - Affari esteri..... | » | 22 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » | 29 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 41 |
| 11 ^a - Lavoro..... | » | 44 |
| 12 ^a - Igiene e sanità..... | » | 49 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 58 |

Commissioni riunite

| | | |
|---|-------------|---|
| 7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) | <i>Pag.</i> | 3 |
|---|-------------|---|

Commissioni di inchiesta

| | | |
|----------------------------|-------------|----|
| Sul sistema sanitario..... | <i>Pag.</i> | 63 |
|----------------------------|-------------|----|

Commissione speciale

| | | |
|--------------------------|-------------|-----|
| Materia d'infanzia | <i>Pag.</i> | 122 |
|--------------------------|-------------|-----|

Giunte

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----|
| Affari Comunità europee | <i>Pag.</i> | 128 |
|-------------------------------|-------------|-----|

Organismi bicamerali

| | | |
|----------------------------|-------------|-----|
| Questioni regionali..... | <i>Pag.</i> | 134 |
| RAI-TV | » | 137 |
| Mafia | » | 138 |
| Sul ciclo dei rifiuti..... | » | 140 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri..... | <i>Pag.</i> | 144 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | » | 145 |
| 12 ^a - Igiene e sanità - Pareri | » | 147 |

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

11^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – *Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era mancato il numero legale all'atto della votazione dell'articolo 1 del testo dei relatori (pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta di ieri). Accertata quindi la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone nuovamente ai voti il predetto articolo 1, che risulta accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 2 del testo dei relatori e degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il senatore BRIGNONE dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il relatore per la 13^a Commissione STANISCIA, in assenza dei presentatori, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.2.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.3.

Sul complesso degli emendamenti all'articolo 2, si esprime il relatore per la 13^a Commissione STANISCIÀ, il quale osserva che essi afferiscono tutti ad una medesima tematica: l'inserimento dei privati fra i soggetti proponenti degli interventi da ammettere a contributo. Al riguardo, egli ritiene che le Commissioni riunite debbano operare una scelta fra due distinte alternative: o accogliere tale inserimento (cui egli non è pregiudizialmente contrario), al quale è connesso anche il successivo emendamento 5.8 del senatore Lorenzi, ovvero escludere – in sede di articolo 6 – dagli interventi da ammettere a contributo quelli non destinati al culto. Sollecita pertanto le Commissioni riunite ad esprimersi su tale profilo.

Il senatore LORENZI tiene a precisare che la tematica sottesa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, relativa ai soggetti proprietari di beni su cui operare interventi di restauro o manutenzione, è ben diversa da quella oggetto del suo emendamento 5.8, in cui si prevede l'eventuale intervento di società multinazionali prive di alcun titolo di proprietà. Mentre i soggetti proprietari dei beni potrebbero infatti essere interessati ai finanziamenti per tutelare il bene di cui sono responsabili, le società multinazionali potrebbero essere interessate a partecipare agli interventi di restauro, a fronte della concessione di un usufrutto sia pur limitato nel tempo, per ricavarne lustro pubblicitario.

Il relatore per la 7^a Commissione PAPPALARDO, sia pure con rammarico, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Ricorda infatti che la disciplina generale vigente per la tutela dei beni culturali non coinvolge, allo stato, i privati. Si tratterebbe pertanto di una novità che, per quanto limitata e relativa ad interventi in parte di competenza dei Lavori pubblici, rappresenterebbe un precedente di enorme portata, gravido di conseguenze potenzialmente ingovernabili.

Esprime altresì perplessità sulla seconda ipotesi prospettata dal relatore per la 13^a Commissione Staniscia, relativa all'esclusione degli interventi sui beni non destinati al culto.

Lamenta infine la perdurante assenza dei rappresentanti del Governo, il cui avviso sarebbe stato essenziale acquisire su un punto così delicato.

Il senatore ASCIUTTI esprime un orientamento favorevole all'emendamento 2.1, a condizione che sia modificato nel senso di sostituire le parole: «avendo titolo di proprietà od obbligo di tutela» con le seguenti: «avendo titolo di proprietà ed obbligo di tutela». Ritiene infatti che, a fronte di un obbligo di tutela imposto dallo Stato, sia corretto concedere un contributo pubblico.

Anche il senatore RESCAGLIO si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.1, evidenziando le difficoltà dei privati a corrispondere alle esigenze di tutela con mezzi propri.

Il senatore BRIGNONE accoglie il suggerimento del senatore Asciutti e modifica conseguentemente l'emendamento 2.1.

Il relatore per la 7ª Commissione PAPPALARDO invita a riflettere che l'emendamento 2.1 consentirebbe la concessione di contributi pubblici per interventi su abitazioni ad uso civile, sia pure di pregio artistico o architettonico. Osserva altresì che l'obbligo di tutela imposto dallo Stato ai soggetti privati proprietari di beni di interesse culturale consiste nel mero divieto di modificarne le caratteristiche.

Il senatore SARTO si dichiara in linea di massima favorevole all'inserimento dei privati fra i soggetti proponenti gli interventi. Comprende tuttavia le perplessità del relatore per la 7ª Commissione Pappalardo, relative ad esigenze di coerenza con la disciplina generale della tutela dei beni culturali, e si esprime conseguentemente a favore dell'ipotesi di mediazione avanzata dal relatore per la 13ª Commissione Staniscia volta ad escludere dagli interventi quelli non destinati al culto.

Il senatore BERGONZI conviene a sua volta con le argomentazioni del relatore per la 7ª Commissione Pappalardo di non interferire con la disciplina di carattere generale. Manifesta tuttavia disponibilità nei confronti dell'ipotesi di mediazione del relatore per la 13ª Commissione Staniscia.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente BISCARDI avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 2.1.

Il relatore per la 13ª Commissione STANISCIA ritiene indispensabile acquisire preventivamente l'avviso del Governo, della cui assenza si duole.

Il presidente BISCARDI si associa a tale doglianza, confermando che entrambi i Dicasteri interessati al provvedimento erano stati come sempre debitamente avvertiti della convocazione delle Commissioni riunite.

Il senatore MANFREDI tiene a precisare che da parte del Gruppo Forza Italia non vi è alcun ostacolo al sollecito esame del provvedimento e, nella piena condivisione dei suoi obiettivi generali, manifesta assoluta disponibilità a nuove convocazioni delle Commissioni riunite, in qualunque orario.

Si associa il senatore LORENZI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4851

Art. 2.

2.1

BRIGNONE, COLLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 sono tutti gli organismi pubblici e privati che avendo titolo di proprietà od obbligo di tutela presentano richiesta di finanziamento allegando il progetto corrispondente.».

2.1 (nuovo testo)

BRIGNONE, COLLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 sono tutti gli organismi pubblici e privati che avendo titolo di proprietà ed obbligo di tutela presentano richiesta di finanziamento allegando il progetto corrispondente.».

2.2

CAPALDI, VELTRI

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge sono» aggiungere la seguente: «quelli» e aggiungere in fine le parole: «e i privati le cui proposte, valutate dal consiglio comunale del comune di appartenenza, vengono recepite nei piani di sviluppo dei singoli comuni e come tali proposte».

2.3

MANFREDI, RIZZI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge 7 agosto 1997, n. 270» con le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 7 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

649ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il Ministro per la funzione pubblica Bassanini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene di acquisire il lavoro svolto in sede referente, ivi comprese le procedure in sede consultiva, e di assumere pertanto come testo base quello già definito in sede referente.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE illustra quindi l'emendamento 1.1, che elimina a suo avviso una previsione contraddittoria. Quanto all'emendamento 1.2, esso prevede l'estensione della disciplina in esame ai segretari comunali e provinciali. L'emendamento 1.3 mira a rendere meno rigida la disciplina, mentre l'emendamento 1.4 è conseguente alle modifiche che l'emendamento 1.2 propone di introdurre al testo. Venendo quindi ad illustrare l'emendamento 4.1, osserva che esso è volto ad eliminare il tetto di 500 unità previsto per il collocamento fuori ruolo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. L'emendamento 5.1 è invece una mera riformulazione della disposizione. Gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 sono volti a evitare che il testo unico sul pubblico impiego non tenga conto delle modifiche introdotte dalla disciplina in esame.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 non appaiono ammissibili in questa sede, incidendo su una norma di delega al Governo.

Il ministro BASSANINI illustra quindi l'emendamento 1.100, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1 che, a suo avviso, rende superfluo l'emendamento 1.3 del senatore Pastore.

Prende quindi la parola la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che chiede chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 1.1.

Il presidente VILLONE, a questo proposito, osserva che il contratto d'impiego potrebbe non consentire una risoluzione consensuale, mentre il senatore PASTORE ribadisce l'opportunità dell'emendamento 1.1.

Interviene quindi il ministro BASSANINI che formula un parere favorevole sull'emendamento, ritenendo che l'amministrazione e l'interessato possano consensualmente decidere di risolvere il contratto, a tal fine essendo sufficiente l'autorizzazione dell'amministrazione e la volontà dell'interessato.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, alla luce di questi chiarimenti, formula un parere favorevole sull'emendamento 1.1. Quanto agli emendamenti 1.2 e 1.4, si rimette invece alla valutazione del Governo perché ne valuti la compatibilità con l'impianto del provvedimento. Osserva tuttavia che l'approvazione di questi emendamenti potrebbe creare difficoltà alle amministrazioni comunali e provinciali.

Formula invece un parere favorevole sull'emendamento 1.100, la cui approvazione rende superfluo l'emendamento 1.3.

Quanto all'emendamento 4.1, si rimette al Governo ritenendo tuttavia opportuno mantenere un limite numerico ai collocamenti fuori ruolo. Analogamente si rimette alla valutazione del Governo quanto all'emendamento 5.1, mentre con riferimento agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 condivide le valutazioni del Presidente.

Il ministro BASSANINI formula un parere favorevole sull'emendamento 1.1. Quanto all'emendamento 1.2, lo ritiene condivisibile a condizione che venga riformulato prevedendo che nel caso di segretari comunali e provinciali in servizio vi debba essere, per il collocamento fuori ruolo, il consenso dell'amministrazione interessata oltre quello della competente Agenzia.

Il presidente VILLONE avanza perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.2, mentre il senatore PASTORE osserva che esso è coerente con la equiparazione dei segretari comunali e provinciali ai dirigenti pubblici.

Il ministro BASSANINI ribadisce il suo avviso favorevole, osservando che una tale misura potrebbe incentivare la riqualificazione del ruolo dei segretari comunali e provinciali introducendo importanti elementi di flessibilità, mentre il presidente VILLONE ritiene che questa previsione dovrebbe riguardare comunque i soli segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità.

Il ministro BASSANINI, riprendendo la sua esposizione, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 4.1, osservando che il limite di 500 unità è sufficiente a soddisfare le attuali richieste. Una eventuale eliminazione di tale limite potrebbe porre problemi di copertura finanziaria dell'iniziativa in esame.

Convengono con questa valutazione il senatore ANDREOLLI e la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il ministro BASSANINI formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 5.1, mentre sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 esprime un parere contrario poiché si tratta di emendamenti che incidono su una norma di delega. Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere una proposta di integrazione del testo unico sul pubblico impiego.

Conclusa l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Su proposta del presidente VILLONE, il senatore PASTORE riformula l'emendamento 1.2 (1.2 nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento 1.3, mentre l'emendamento 1.100, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che, con distinta votazione, approva altresì l'emendamento 1.4.

L'articolo 1, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è approvato dalla Commissione che, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 4.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 4, 5 e 6.

Il senatore PASTORE ritira quindi gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 e presenta ed illustra l'emendamento 6.0.100, che prevede l'introduzione di una clausola di immediata entrata in vigore della disciplina in esame, anche al fine di permettere un tempestivo aggiornamento del Testo unico sul pubblico impiego.

L'emendamento aggiuntivo, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che, approva quindi, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo definito in sede referente, come modificato dall'approvazione degli emendamenti.

PER UNA INTEGRAZIONE DEL MANDATO AL RELATORE ALLA REDAZIONE DEL PARERE SULLO SCHEMA DI TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO

Il presidente VILLONE propone di integrare il mandato, conferito nella seduta di ieri, al relatore Besostri al fine di integrare il parere della Commissione sul testo unico sul pubblico impiego con un riferimento alla opportunità di inserire le norme derivanti dall'eventuale definitiva approvazione dell'A.S. 4870, nel Testo unico in titolo.

Il senatore BESOSTRI dichiara la sua disponibilità.

La Commissione unanime conviene quindi con la proposta del Presidente.

PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4961

Il senatore SCHIFANI e il senatore PERA, a nome del Gruppo di Forza Italia, manifestano disponibilità a una nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4961, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa e di trattamento economico dei magistrati ordinari, preannunciando limitate proposte di modifica alle quali dichiarano di subordinare il consenso dello stesso Gruppo all'approvazione del provvedimento in sede deliberante.

Il presidente VILLONE, nel prendere atto della disponibilità manifestata dal Gruppo di Forza Italia, propone di fissare sin d'ora il termine per la proposizione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 6 marzo, ove il disegno di legge sia preventivamente assegnato in sede deliberante.

La Commissione consente.

IN SEDE DELIBERANTE

(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo, approvato dalla Camera della deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento in titolo che, coerentemente con la riforma dell'ordinamento dei Ministeri, introduce alcune modifiche alla legge n. 400 del 1988, prevedendo la possibilità di attribuire, a non più di dieci sottosegretari, il titolo di viceministro e di attribuire ai medesimi deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali. I viceministri possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro competente.

Si tratta di una disciplina condivisibile che appare coerente con la recente riorganizzazione del numero e delle attribuzioni dei singoli Ministeri.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PERA chiede chiarimenti sul numero dei possibili viceministri che, senza un'apparente giustificazione, è inferiore al numero dei Ministeri.

Prende quindi la parola il ministro BASSANINI il quale, ricordato l'ampio consenso che si è registrato sul provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento, osserva che esso è funzionale a garantire una struttura ed un'articolazione del Governo analoga a quella esistente nei maggiori paesi europei. In particolare, ricorda che il numero dei componenti del Gabinetto dei principali paesi europei oscilla tra i 15 ed i 20. Con la riforma contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha ridotto a 12 il numero dei Ministeri, la struttura dei componenti del Consiglio dei Ministri italiani oscillerà tra i 15 ed i 20 membri, a seconda del numero dei Ministri senza portafoglio.

Ricordato quindi che nella gran parte degli ordinamenti dei paesi europei si prevede la figura del Ministro delegato, per consentire una completa ed adeguata rappresentanza, in particolare nei consessi internazionali, di strutture dicasteriali complesse, osserva che la possibilità, prevista nel disegno di legge in esame, di attribuire particolari deleghe ad alcuni sottosegretari è funzionale a queste esigenze. Quanto al numero limitato dei viceministri, questa scelta è motivata dalla considerazione della opportunità di introdurre questa figura con riferimento esclusivo a quei ministeri che hanno una struttura particolarmente complessa, per evidenti ragioni di rappresentanza, in particolare nei consessi internazionali. Proprio per dare un ruolo significativo a questi viceministri e per evitare una composizione pletorica del Consiglio dei ministri, si è prevista la possibilità di attribuire tale titolo a non più di dieci sottosegretari.

Il senatore PASTORE chiede quindi chiarimenti sulla diversa disciplina prevista dal comma 1 nel caso di strutture dipartimentali rispetto a quella prevista nel caso di articolazione del Ministero in più direzioni generali.

A questo rilievo il ministro BASSANINI replica osservando che nel caso di articolazione in dipartimenti, il numero dei dipartimenti è sempre molto limitato, il che giustifica la possibilità di attribuire il titolo di vicesegretario ad un sottosegretario cui sia dedicata l'intera area di competenza, anche di una sola struttura dipartimentale.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di martedì 6 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti. Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla prossima seduta, con l'esame, in sede di seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 4809-B (Riforma del titolo V della parte II della Costituzione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4870**Art. 1.****1.1**

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «risoluzione consensuale del contratto ovvero».

1.2

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità, per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.».

1.2 (nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità, per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza, possono, alle stesse condi-

zioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.».

1.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.3

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 2, sostituire la parola: «devono», con l'altra: «possono».

1.4

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 5, sostituire le parole da: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.».

Art. 4.

4.1

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1» della legge 27 luglio 1962, n. 1114, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che non può superare le cinquecento unità.».

Art. 5.**5.1**

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione», con le seguenti: «carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale».

Art. 6.**6.0.1**

PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo è autorizzato a ricomprendere nel Testo unico sul pubblico impiego, di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 le norme contenute nella presente legge con gli stessi poteri e facoltà indicati nella sopracitata legge».

6.0.2

PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 è prorogato al 30 settembre 2001».

6.0.100

PASTORE

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

«Art. 6-.....

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

717ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge che istituisce sezioni stralcio degli organi di giustizia amministrativa al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli stessi e di consentire l'immediata applicazione della legge n. 205 del 2000. Lo stesso articolo 1 prevede poi che i magistrati onorari componenti delle sezioni stralcio siano scelti tra le categorie indicate nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 1. Essi sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo 1 prevede che in fase di prima attuazione, e anche in caso di effettività necessità e per sopperire alla temporanea insufficienza del numero dei magistrati onorari possono altresì comporre le sezioni stralcio magistrati amministrativi in servizio presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, che ne facciano domanda e che non abbiano ritardi nell'espletamento delle funzioni presso le sezioni di appartenenza. Al riguardo appare poco opportuno il fatto implicato dalla previsione ora richiamata – come si desume anche dal raffronto con il successivo comma 6 – che i magistrati amministrativi ordinari verrebbero a percepire l'indennità che l'articolo 1 prevede per i magistrati onorari componenti delle sezioni stralcio.

L'articolo 2 fissa un rafforzamento dell'organico della magistratura amministrativa con un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di cinque unità del numero di presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di dieci unità di quello dei consiglieri di Stato e di trenta unità di quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali. Un ulteriore incremento del numero dei consiglieri di Stato e dei referendari dei tribunali amministrativi regionali è previsto poi a decorrere dal 1 ottobre 2003 rispettivamente nella misura di sette e trenta unità.

Il successivo articolo 3 contiene alcuni interventi diretti alla perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria. In particolare – a decorrere dal 1° gennaio 2003 – il comma 2 dell'articolo prevede la soppressione della voce «Magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina» nella tabella annessa alla legge n. 27 del 1981 e l'attribuzione del relativo stipendio annuo lordo alla voce «Magistrato di tribunale».

Prende la parola il senatore PERA, il quale fa presente che nel corso dell'esame in sede referente presso la 1ª Commissione permanente – esame conclusosi – è stato approvato un emendamento che modifica significativamente l'articolo 3. Chiede perché la Commissione non sia chiamata ad esprimere il parere sul testo già approvato dalla Commissione per il predetto articolo.

Il presidente PINTO fa presente che, sia in considerazione della sede che del contenuto dell'emendamento, la 1ª Commissione Affari Costituzionali non era tenuta a trasmettere lo stesso alla Commissione giustizia.

Il senatore RUSSO si chiede se non sia opportuno soprassedere all'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo in modo che la Commissione possa concentrare il proprio lavoro sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il senatore PERA non è d'accordo con il senatore Russo e prosegue evidenziando come le relazioni di accompagnamento al disegno di legge n. 4961 non chiariscano in maniera soddisfacente quali siano le concrete garanzie di riuscita della soluzione proposta dal Governo con l'istituzione delle sezioni stralcio prevista dall'articolo 1 del predetto disegno di legge. Al riguardo ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione, anche in considerazione dei problemi sollevati dall'attuazione della legge n. 276 del 1997 che ha istituito le sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

Più in particolare, segnala l'opportunità di un ampliamento della platea dei soggetti fra cui possono essere scelti i magistrati onorari delle sezioni stralcio in modo da includere fra questi anche gli avvocati liberi professionisti forniti di adeguata conoscenza della specifica materia, nonché dirigenti della pubblica Amministrazione muniti di particolari requisiti.

In merito al comma 5 dell'articolo 1, sottolinea le perplessità che suscita tale disposizione anche per il fatto che essa, allo stato, prevede la corresponsione dell'indennità annua di 35 milioni ai magistrati ammini-

strativi ordinari che fossero chiamati a far parte delle sezioni stralcio ai sensi del medesimo comma 5.

Relativamente al comma 7 dell'articolo 1, ritiene poi del tutto inopportuna una previsione che rimette alla normativa secondaria scelte che, per lo meno nella individuazione di alcuni principi e criteri fondamentali, dovrebbero essere effettuate dallo stesso legislatore: si pensi, in particolare, alla mancanza di qualsiasi precisazione in merito ai criteri con cui effettuare la nomina dei magistrati onorari fra gli aventi diritto una volta presentate le richieste.

Il senatore CENTARO ritiene comunque utile che la Commissione giustizia si esprima in sede consultiva nonostante l'esame del disegno di legge in titolo si sia concluso in sede referente presso la 1ª Commissione permanente, anche alla luce del fatto che le osservazioni formulate potrebbero essere tenute presenti nel corso del successivo esame in Assemblea o in una eventuale sede deliberante in 1ª Commissione. Sottolinea poi l'importanza del disegno di legge n. 4961 e rileva come gli arretrati degli organi di giustizia amministrativa costituiscano un problema noto da decenni, per cui risulta quantomeno strano che di questi problemi ci si ricordi solo negli ultimi giorni della legislatura e si decida di intervenire al riguardo con un disegno di legge che – anche alla luce dell'emendamento approvato ieri dalla Commissione affari costituzionali in sede referente – implicherà significative modifiche per la carriera dei magistrati ordinari. A questo riguardo sottolinea come l'intervento effettuato con l'articolo 3 del disegno di legge, anche nel testo modificato, corrisponde ad un'esigenza di perequazione che egli ritiene fondata, ma rispetto alla quale giudicherebbe opportuno che nel parere che verrà reso dalla Commissione si ponesse l'accento anche sulla necessità, in un prossimo futuro, di rivedere in maniera organica il percorso della carriera in magistratura, modificando i meccanismi di progressione nella stessa con l'introduzione di criteri per la valutazione del merito, della professionalità e della produttività dei magistrati, fermo restando naturalmente il principio intangibile dell'indipendenza della magistratura medesima.

In merito poi all'articolo 1 condivide le considerazioni svolte dal senatore Pera circa l'opportunità di un ampliamento della platea dei soggetti fra i quali potranno essere nominati i magistrati amministrativi onorari delle sezioni stralcio e conclude manifestando anch'egli perplessità riguardo al disposto del comma 5 dello stesso articolo 1.

Il senatore RUSSO, pur ritenendo che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, sottolinea però l'opportunità innanzitutto di un ampliamento della platea dei soggetti fra cui potranno essere scelti i magistrati onorari amministrativi, in modo da includervi anche gli avvocati liberi professionisti che avevano acquisito una adeguata conoscenza specialistica. Diversamente riterrebbe invece preferibile che venisse del tutto esclusa la possibilità per i magistrati in servizio presso il Consiglio di

Stato e i tribunali amministrativi regionali di essere chiamati a far parte delle sezioni stralcio così come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge. In subordine condividerebbe comunque la proposta di escludere l'attribuzione agli stessi del compenso previsto per i magistrati onorari.

Il relatore PETTINATO fa presente di aver preso nota di tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito sul disegno di legge in titolo. Manifesta però il proprio profondo rammarico per il fatto che sia risultato impossibile nella mattinata odierna discutere in sede deliberante i disegni di legge riguardanti il divieto di impiego di animali in combattimento. Esprime sconcerto per la situazione che si è determinata e rassegna pertanto le proprie dimissioni da relatore sui disegni di legge n. 4906 e abbinati.

Il presidente PINTO invita il relatore Pettinato a soprassedere a una tale decisione.

Il senatore PREIONI sostiene che la Commissione ha proceduto all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4961 in conseguenza di una scelta della Presidenza.

Il presidente PINTO fa presente che, in considerazione dei presumibili tempi di esame del disegno di legge in titolo, la Presidenza non aveva alternative e si sarebbe senz'altro orientata diversamente se l'intera Commissione avesse convenuto sull'opportunità di passare all'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea il senso di responsabilità dimostrato in concreto dall'opposizione che ha consentito, concedendo la sede deliberante, l'approvazione di numerosi ed importanti disegni di legge e che, proprio in riferimento ai disegni di legge n. 4906 ed abbinati in materia di impiego di animali in combattimenti, ha confermato una volta di più la propria disponibilità ad un confronto costruttivo consentendo in questo caso la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo un intervento del presidente PINTO che assicura che la seduta pomeridiana di oggi riprenderà con la discussione dei disegni di legge n. 4906 ed abbinati, la Commissione conferisce mandato al relatore Pettinato a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo con le osservazioni emerse dal dibattito.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana odierna, già prevista per le ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

353^a Seduta

Presidenza del Presidente

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Ranieri e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla destinazione del Padiglione italiano di Hannover 2000

Il presidente MIGONE avverte che il sottosegretario Ranieri riferirà sulla destinazione finale del padiglione italiano all'Esposizione universale di Hannover, rimessa in discussione dalla decisione del comune di Bari di rinunciare alla donazione prevista espressamente dalla legge n. 36 del 28 gennaio 2000. Il Ministro degli affari esteri ha riferito al Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 febbraio scorso, sulle proposte di acquisizione avanzate dalla Fiera di Roma e dal comune di Trieste. Tale relazione è stata trasmessa alle Camere e si è pertanto ritenuto opportuno convocare un rappresentante del Governo per chiarire tutti gli aspetti della complessa vicenda.

Il sottosegretario RANIERI premette che l'Esposizione di Hannover si è conclusa il 31 ottobre 2000 e, ai sensi della legge n. 36 già citata, il padiglione avrebbe dovuto essere donato al comune di Bari, che però ha fatto presente di non disporre di fondi sufficienti a coprire le spese per il trasporto e il rimontaggio del padiglione, nonché i relativi oneri di urbanizzazione. Dopo un tentativo non riuscito di inserire un apposito stanziamento nella legge finanziaria 2001, il comune di Bari ha formalmente deciso di rinunciare alla donazione con una deliberazione del Consiglio comunale in data 26 gennaio 2001.

Poiché gli accordi sottoscritti con gli organizzatori dell'*Expo 2000* prevedevano il termine del 28 febbraio 2001 per effettuare lo smontaggio, il Ministero ha chiesto e ottenuto una proroga, pagando una cauzione di 350 milioni di lire; la controparte tedesca ha comunque preteso che entro il 20 maggio prossimo il padiglione sia in avanzata fase di demolizione, ottenendo in caso contrario di poter incamerare la cauzione. Gli organizzatori dell'*Expo* si sono anche dichiarati disposti a smontare il padiglione, con un piccolo contributo da parte italiana, acquisendone la proprietà.

La società per azioni «Fiera di Roma» sin da novembre ha avanzato la propria candidatura ad acquisire il padiglione e, dopo aver acquisito le necessarie informazioni in merito alla possibilità di ottenere la relativa concessione edilizia, ha formalizzato la propria offerta impegnandosi a pagare tutte le spese necessarie per il trasporto e il rimontaggio del padiglione. Anche il comune di Trieste ha manifestato il proprio interesse ad acquisire il padiglione, nella prospettiva che sia accolta la sua candidatura ad ospitare un'esposizione internazionale tra il 2006 e il 2009, ma non ha assunto impegni circa il pagamento dei cospicui oneri connessi al trasferimento del padiglione. Pertanto l'unica offerta che può essere accolta, anche in considerazione della necessità di avviare subito i lavori di smontaggio del padiglione, è quella della Fiera di Roma.

Il Sottosegretario comunica poi che all'Esposizione universale di Hannover hanno partecipato 173 paesi, con un largo impiego di modernissime tecnologie, e che il padiglione italiano è stato tra quelli che hanno riscosso maggior successo, ricevendo circa 3 milioni di visitatori. Sotto il profilo finanziario, l'Esposizione non ha però raggiunto gli obiettivi che si prefiggevano i suoi organizzatori, poiché si è chiusa con un *deficit* di 2 milioni e mezzo di marchi.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAMERINI prende atto delle comunicazioni del rappresentante del Governo, ma sottolinea che il sindaco di Trieste Illy ha scritto al Presidente del Consiglio in data 19 gennaio 2001, avanzando la candidatura della sua città, e che dopo due giorni il Ministero degli affari esteri gli ha inviato una risposta interlocutoria, da cui si evince chiaramente che in quella data la questione era ancora impregiudicata. Il successivo 29 gennaio il sindaco Illy ha inviato una nuova lettera in cui sollecitava chiarimenti circa le condizioni previste per poter acquisire il padiglione italiano, di cui la sua città avrebbe avuto bisogno nel caso – assai probabile – che ne fosse stata accolta la candidatura ad ospitare un'esposizione universale.

Pertanto non si comprende come il rappresentante del Governo possa affermare che soltanto la società per azioni «Fiera di Roma» abbia assunto l'impegno ad accollarsi le spese per il trasferimento del padiglione. Vi sono numerosi aspetti poco chiari, a cominciare da chi e quando abbia assunto la decisione, e vi è il fondato rischio che lo Stato debba accollarsi

tra qualche anno oneri maggiori per l'esposizione che potrà essere ospitata dalla città di Trieste, avendo deciso di donare il padiglione alla Fiera di Roma.

Il senatore PIANETTA trova alquanto singolare che la società «Fiera di Roma» abbia potuto manifestare la propria disponibilità, sin dal mese di novembre, cioè ben prima che il comune di Bari rinunciasse alla donazione. È poi assolutamente inaccettabile l'opinione secondo cui l'offerta del comune di Trieste sia stata tardiva, poiché il sindaco Illy ha inviato la prima lettera sette giorni prima che il consiglio comunale di Bari rinunciasse alla donazione e, tre giorni dopo tale deliberazione, ribadì la disponibilità della sua città, attendendo dal Governo l'indicazione degli oneri che il comune avrebbe dovuto accollarsi.

Si deve dunque ritenere che sia ancora possibile effettuare una valutazione comparativa di tutti i soggetti interessati all'acquisizione del padiglione, considerando anche l'interesse pubblico a valorizzare l'impiego di un'opera architettonica che il contribuente ha pagato a caro prezzo. In tale ottica non è certo irrilevante la candidatura della città di Trieste ad ospitare un'esposizione internazionale.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea in primo luogo l'opportunità di definire procedure trasparenti per le operazioni di dismissione dei padiglioni dopo la conclusione delle esposizioni per le quali questi vengono allestiti.

Rileva poi come l'ipotesi di assegnazione del padiglione italiano di Hannover alla città di Trieste meriti attenta considerazione, anche perché sul piano politico potrebbe assicurare una preziosa opportunità di cooperazione transfrontaliera.

La senatrice DE ZULUETA manifesta forti perplessità sugli sviluppi della vicenda dell'assegnazione del padiglione di Hannover, rilevando come sia arduo considerare tardiva la richiesta formulata in tal senso dal comune di Trieste, visto che questa è stata avanzata sin dal 19 gennaio 2001, quindi addirittura qualche giorno prima della decisione definitiva del comune di Bari di rinunciare alla donazione prevista dalla legge. È ben vero che la candidatura romana era stata espressa nel novembre precedente, ma non sembra giusto, e conforme a criteri di trasparenza, attribuire un carattere decisivo alla maggiore rapidità con la quale il comune di Roma è stato in grado di venire a conoscenza, attraverso canali non ufficiali, del profilarsi della rinuncia del comune di Bari.

In ogni caso, resta da chiarire come mai non sia stata data risposta alla richiesta avanzata dal comune di Trieste affinché venissero formalmente comunicati i termini dell'offerta, e quali siano state le spese sostenute in relazione al protrarsi dell'occupazione del suolo ove è installato il padiglione.

Il presidente MIGONE rileva come, dalla successione degli atti e delle decisioni dei vari soggetti coinvolti, risulti evidente che nella riassegnazione del padiglione di Hannover, dopo la rinuncia del comune di Bari, non ci si è attenuti a procedure trasparenti, e si è rinunciato ad effettuare una comparazione fra le domande dei vari enti interessati.

Desti inoltre perplessità il tentativo di prospettare come avvenuto un coinvolgimento del Parlamento nell'ipotesi di attribuire il padiglione alla Fiera di Roma, visto che al momento vi è stata solo la trasmissione ai Presidenti delle Camere di una relazione svolta dal Ministro degli affari esteri in Consiglio dei Ministri, accompagnata dal preannuncio dell'invio di non meglio precisati «emendamenti» attuativi dell'ipotizzata scelta.

In conclusione, si augura che il Governo consideri con attenzione le indicazioni provenienti dal dibattito in corso, come pure dalla discussione svoltasi alla Camera, e definisca al più presto criteri operativi idonei a garantire la possibilità di una scelta fondata su una trasparente comparazione fra i vari enti candidati.

Il senatore CAMERINI rileva come, alla stregua delle indicazioni del dibattito odierno, il Governo debba essere chiamato a fornire più esaurienti chiarimenti circa i criteri finora seguiti, e a riconsiderare la scelta da esso prospettata a favore della Fiera di Roma sulla base di una adeguata ponderazione fra le varie soluzioni possibili.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario RANIERI, rilevando come la discussione abbia fatto emergere, sia pure con accenti in generale più pacati, interrogativi e sollecitazioni per molti aspetti sovrapponibili alle risultanze del dibattito svoltosi alla Camera.

La scelta di indicare addirittura all'interno della legge l'ente che avrebbe dovuto ricevere in dono il padiglione non fu con ogni probabilità particolarmente felice. Con la rinuncia del comune di Bari, si è comunque determinata l'esigenza di individuare un destinatario alternativo, e a quanto gli risulta non esistono specifiche procedure per far fronte alle relative valutazioni.

Anche in considerazione delle difficoltà affiorate a suo tempo in occasione della discussione del provvedimento relativo alla partecipazione italiana all'*Expo* di Hannover, sarebbe stato forse opportuno, una volta intervenuta la rinuncia del comune di Bari, far precedere la scelta del nuovo assegnatario del padiglione da un confronto parlamentare, anche se è lecito dubitare che in altri paesi questioni del genere siano sottoposte all'esame delle Camere.

Dopo aver assicurato che le questioni affrontate nell'odierna seduta saranno attentamente considerate dal Governo, si riserva infine di dare risposta in tempi ravvicinati in modo più puntuale ai quesiti relativi alle modalità e ai tempi con cui sono state esperite le procedure, sottolineando come l'Amministrazione abbia comunque agito con scrupolo e trasparenza, in un contesto reso difficoltoso da normative farraginose.

Il presidente MIGONE prende atto dell'impegno annunciato dal sottosegretario Ranieri affinché la Commissione sia informata in modo più approfondito sui criteri e gli indirizzi che sono stati finora seguiti nella vicenda del padiglione, auspicando che siano tempestivamente definite regole idonee ad evitare che in futuro in circostanze analoghe possano nuovamente determinarsi condizioni di incertezza.

Per quanto riguarda poi la destinazione della struttura, essendo stata sottoposta al Consiglio dei Ministri non una delibera formale in senso favorevole alla candidatura della Fiera di Roma, ma unicamente una relazione illustrativa, risulta più agevole riconsiderare la questione, facendo precedere la scelta definitiva da una valutazione comparativa che a tutt'oggi non è stata effettuata.

Ringrazia quindi il Sottosegretario, e dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati». (n. 853)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOCO ricorda anzitutto che la legge n. 209 del 2000 prevede la cancellazione o la riduzione di crediti di aiuto e di crediti assicurati dalla SACE per un ammontare complessivo non superiore a 12 mila miliardi di lire. All'articolo 4 si stabilisce poi che, con un regolamento da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, siano fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della legge medesima.

Tali accordi sono menzionati nell'articolo 3, al comma 1 – che fa riferimento ad accordi intergovernativi bilaterali con i singoli paesi interessati – e al comma 2, ove è previsto che l'annullamento dei crediti può essere «anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti e meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i paesi creditori». Lo scopo del legislatore era chiaramente di offrire al Governo gli strumenti per muoversi in autonomia rispetto alle organizzazioni internazionali, ritenendo insufficiente l'iniziativa multilaterale per la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo.

Lo schema di regolamento si discosta da questo punto fondamentale della legge n. 209 già citata ove prevede – articolo 3, comma 2 – che l'efficacia degli accordi bilaterali sia subordinata alla firma di un'intesa tra i paesi creditori partecipanti al Club di Parigi, organismo internazionale informale cui partecipano 19 governi tra cui l'Italia. Si tratta di un punto di straordinaria importanza per l'attuazione della legge n. 209 e, pertanto,

sollecita chiarimenti dal Governo e una presa di posizione da parte dei Gruppi parlamentari.

La senatrice DE ZULUETA concorda con i rilievi critici del Relatore e propone di inserire nel testo del parere una precisa osservazione al riguardo. In realtà la *ratio* della legge n. 209 consiste appunto nell'esigenza di assumere iniziative bilaterali per superare la rigidità del Club di Parigi.

Il senatore MARINO fa presente che, nel corso di incontri internazionali cui ha partecipato, ha registrato grandi apprezzamenti per la legge n. 209 del 2000, soprattutto da parte di rappresentanti parlamentari dell'America Latina. Tuttavia non basta la mera approvazione della legge, ma occorre che sia applicata secondo i criteri voluti dal legislatore. Fa presente poi che l'articolo 7 di tale legge impegna il Governo a promuovere la richiesta, da parte delle istituzioni internazionali competenti, del parere della Corte internazionale di giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei paesi in via di sviluppo e i principi generali del diritto, con particolare riguardo ai diritti dell'uomo e dei popoli.

Il senatore PIANETTA osserva che il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di regolamento, già criticato dal Relatore, contraddice un punto qualificante della legge n. 209. È pertanto necessario che la Commissione ne chieda la soppressione.

Il sottosegretario PAGANO sottolinea che il Governo intende ancorare l'applicazione della legge a criteri di massima trasparenza e a parametri oggettivi, quali possano desumersi anche da intese con gli altri paesi creditori. Peraltro l'articolo 3 della legge n. 209 prevede espressamente che l'annullamento del debito può essere perseguito mediante gli strumenti contemplati nell'ambito delle intese multilaterali. Pertanto il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di regolamento non può essere soppresso.

Il relatore BOCO propone di esprimere parere favorevole, con osservazioni critiche sull'articolo 3, comma 2, perché in contraddizione con il testo della legge n. 209, nonché con un riferimento alle iniziative di cui all'articolo 7 della legge, già ricordate dal senatore Marino.

Il presidente MIGONE dichiara che voterà a favore di tale proposta, osservando che il Ministero del tesoro sembra spesso attribuire alle organizzazioni internazionali – e in particolare alla Banca mondiale e al Fondo monetario – un carattere quasi sovranazionale.

La senatrice DE ZULUETA concorda con il parere proposto dal Relatore, osservando che in realtà non sono le organizzazioni internazionali a vincolare l'iniziativa italiana in materia di riduzione del debito, ma è il

Governo che decide unilateralmente di subordinare la propria azione alle intese intercorse in ambito multilaterale.

Il presidente MIGONE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con le osservazioni specificate dal Relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

524^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri, per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Interviene nel dibattito il senatore ASCIUTTI, che ritiene apprezzabile l'intendimento che ha ispirato il decreto-legge in esame. Sorgono tuttavia, a suo avviso, taluni interrogativi, in primo luogo riguardo alla decisione di riconoscere figurativamente ai soli fini giuridici il servizio tra la data di cessazione del rapporto ed il termine delle attività didattiche, solo per i supplenti cessati per effetto delle assunzioni avvenute sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto 2000. Tale disposizione non sembra del tutto equa per i supplenti cessati dal servizio per motivo diverso da quello contemplato dal decreto-legge. Inoltre, non è chiara la ragione della mancata previsione di una copertura finanziaria circa gli oneri aggiuntivi che la nuova disciplina sembra implicare, dal momento che diversa è l'imputazione contabile per il personale assunto in qualità di supplente e per il personale nominato a tempo determinato. Da ultimo, non può non rilevarsi – egli rimarca – come l'urgenza e necessità del presente provvedimento discendano dalla disciplina approntata dal precedente decreto-legge n. 240 del 2000.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, rilevando come i supplenti temporanei, sostituiti nel corso dell'anno scolastico dai supplenti annuali o sino al termine delle attività didattiche, si trovino in una condizione peculiare, in quanto il loro avvicendamento si è prodotto in base a un effetto per così dire casuale e non perequativo, determinato dai tempi resisi di fatto necessari per l'espletamento delle procedure relative alle assunzioni in ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie. Per quanto riguarda poi il profilo finanziario, la spesa per i docenti non in servizio assunti fino al termine delle lezioni è da imputare alla voce di bilancio relativa alle spese per supplenze, la quale pare avere la necessaria capienza. Lo stesso decreto-legge precisa inoltre che siffatto personale è utilizzato per far fronte alle eventuali esigenze insorgenti per supplenze brevi. Circa infine l'osservazione del senatore Ascutti, relativa alla necessità della nuova disciplina quale conseguente alla precedente normativa, è da tenere pur da conto come, di quella, talune conseguenze indubbiamente difficili da gestire fossero scarsamente prevedibili, alla luce anche della difforme resa in termini applicativi della nuova disciplina vigente in materia di reclutamento del personale scolastico.

Replica altresì il sottosegretario BARBIERI, ringraziando il relatore per l'attenzione e insieme la rapidità con cui ha condotto la ricognizione sul provvedimento in esame. In merito alla osservazione circa la prevedibilità della situazione venutasi a creare, sottolinea come in tempi recenti sia stato rivoluzionato il meccanismo di reclutamento del personale della scuola. Tale mutamento, unito al numero e alla dimensione dei concorsi espletati, ha reso difficoltosa la tempestiva predisposizione delle graduatorie. Il decreto-legge, conseguentemente, ha inteso sia garantire la continuità didattica nelle numerose classi interessate, sia offrire tutela ai docenti aventi titolo all'assunzione sui posti attualmente occupati dai supplenti temporanei. I supplenti, dei quali il decreto-legge ora dispone l'assunzione, entreranno così a far parte di una sorta di *pool* atto a fronteggiare le esigenze connesse all'attività didattica o all'ampliamento dell'offerta formativa. Tale soluzione è stata predisposta conformemente alle disponibilità di bilancio – come confermato dalla 5ª Commissione – e per una platea di interessati che è, sul piano numerico, tutto sommato assai contenuta, dal momento che in non pochi casi si ha coincidenza tra chi è supplente e chi ha titolo a subentrare in base alle graduatorie. Per quanto riguarda poi il riconoscimento degli effetti giuridici del servizio figurativo per il periodo successivo alla cessazione del servizio e fino al termine dell'attività didattica, per quei supplenti temporanei che già siano stati avvicendati nell'anno scolastico in corso, il decreto-legge non fa che rimuovere il pericolo di una disparità di trattamento, che dipenderebbe dal fattore, meramente casuale, di una conclusione delle operazioni di scorrimento delle graduatorie avvenuta o meno entro il 31 agosto 2000.

Conclusivamente raccomanda una celere approvazione del provvedimento, senza l'introduzione in esso di elementi ulteriori che possano risultare eterogenei.

Il PRESIDENTE ricorda che sono giunti, sul disegno di legge in esame, i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Il senatore MONTICONE illustra i seguenti ordini del giorno 0/5005/1/7 e 0/5005/2/7:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5005, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola,

premessi che:

l'articolo 1, comma 5, prevede una ulteriore proroga al 30 giugno 2001 dei termini fissati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che stabiliva che «le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001», differendo così i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

con l'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, tra i cui requisiti di ammissione era prevista la prestazione di servizio di insegnamento nelle scuole per complessivi trecentosessanta giorni;

all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, veniva specificato che, ai fini del computo dei trecentosessanta giorni, erano utili i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto;

nella normativa per le supplenze in vigore al momento della emanazione dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e specificatamente all'articolo 523 (Valutazione dei servizi), comma 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recepita dall'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1994, n. 371, e relativo allegato 7, tabella C, il dottorato di ricerca è considerato a tutti gli effetti un titolo di servizio didattico al pari dell'insegnamento nelle scuole;

con l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, recante integrazioni e modifiche alla ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, è stato indetto un nuovo ciclo di corsi per accedere alla sessione riservata di esami di cui alla predetta ordinanza ministeriale n. 153 del 1999;

alcuni candidati iscritti ai corsi di cui alla ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e alla ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, riportando quale requisito di servizio la frequenza ai corsi di dotto-

rato di ricerca e borse di studio, hanno visto la propria iscrizione respinta in virtù di una interpretazione restrittiva delle norme;

detti candidati hanno presentato ricorso ed hanno quindi proseguito e, in molti casi, concluso il corso ed i relativi esami acquisendo la relativa abilitazione con riserva;

gli stessi riservisti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ove sono stati inseriti con riserva;

ritenuto importante risolvere al più presto la collocazione in graduatoria con riserva dei suddetti candidati, in modo da permettere un regolare svolgimento delle operazioni connesse con l'approvazione definitiva delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo a sciogliere positivamente la riserva dei candidati inseriti nelle graduatorie permanenti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della richiesta del riconoscimento dell'equiparazione al servizio dei servizi prestati come titolari di borse di studio di dottorato di ricerca, ovvero a trovare altre idonee alternative per ammettere gli stessi riservisti al pieno godimento dei diritti acquisiti con detta abilitazione».

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5005, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola,

premessi che:

l'articolo 1, comma 5, prevede una ulteriore proroga al 30 giugno 2001 del termine del 31 marzo 2001, fissato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, termine entro cui possono essere disposte le assunzioni in ruolo sui posti disponibili per l'anno scolastico 2000-2001;

in occasione di tali assunzioni, disposte sulla base delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli e esami banditi nel 1999, si sta sovente presentando il caso di vincitori di cattedra che frequentano corsi di dottorato di ricerca, oppure che sono titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso università o enti di ricerca;

si sono verificati episodi in cui i dirigenti scolastici hanno frapposto ostacoli al soddisfacimento delle richieste di congedo per motivi di studio avanzate dai vincitori di cattedra, motivando spesso il loro rifiuto con la necessità di svolgere immediatamente l'anno di prova o comunque di non rinviarlo per più di una volta, o sostenendo che la concessione dell'aspettativa fosse a discrezione del capo di istituto, e non un diritto del richiedente;

per il dipendente pubblico ammesso a corsi di dottorato è previsto il diritto di avvalersi, a domanda, di congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476;

tale diritto è stato esteso ai borsisti post-dottorato dall'articolo 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398, e, più in generale, il congedo straordinario senza assegni è disposto dal comma 9 dell'articolo 453 del Testo unico approvato con decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 per il personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali;

pure per i titolari di assegni di ricerca è previsto, all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che li istituisce, che «il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni»;

impegna il Governo a emanare istruzioni in merito a mezzo di apposita circolare, affinché la concessione del congedo straordinario (per dottorandi e borsisti in genere) e dell'aspettativa senza assegni (per gli assegnisti di ricerca), per l'intero periodo di godimento della borsa di studio o dell'assegno di ricerca, sia sottratta alla discrezionalità del dirigente scolastico, eliminando a partire dalle prossime immissioni in ruolo le disparità di trattamento che si sono già verificate».

Il relatore BISCARDI si rimette alla valutazione della Commissione in merito all'ordine del giorno 0/5005/1/7; esprime invece parere favorevole circa l'ordine del giorno 0/5005/2/7.

Il sottosegretario BARBIERI esprime parere contrario sull'ordine del giorno 0/5005/1/7, in quanto volto a ricomprendere la frequenza di corsi di dottorato di ricerca ovvero la titolarità di borse di studio o assegni di ricerca presso le università o gli enti di ricerca tra i requisiti per l'accesso alle sessioni riservate di esame, previste dalla legge n. 124 del 1999. Tale proposta non è accoglibile in quanto volta a includere fra i requisiti per l'accesso alla docenza attività che invece non pertengono all'insegnamento. L'istanza, invero apprezzabile, di un riconoscimento, in termini ad esempio di punteggio, di tali esperienze di studio e ricerca in ordine alla collocazione nelle graduatorie, è per contro già soddisfatta dalla normativa vigente. Accoglie infine l'ordine del giorno 0/5005/2/7^a, in quanto può chiarire la corretta applicazione della normativa.

Il senatore MONTICONE ritira l'ordine del giorno 0/5005/1/7. Insiste invece per la votazione dell'ordine del giorno 0/5005/2/7 in vista dell'esame in Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione

approva l'ordine del giorno 0/5005/2/7, al fine della sua trasmissione all'Assemblea.

Si passa indi all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore MONTICONE trasforma l'emendamento 1.0.1 nel seguente ordine del giorno 0/5005/3/7:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5005, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola,

impegna il Governo ad interpretare il comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che assicura alle scuole paritarie il trattamento fiscale previsto per le organizzazioni non a scopo di lucro (ONLUS) di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, nel senso che detto trattamento sia assicurato alle scuole paritarie anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 10, commi 1, lettera b), 2 e 3 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 460».

Il senatore ASCIUTTI fa proprio l'emendamento 1.0.4 (identico all'1.0.1), che poi ritira, convergendo sull'ordine del giorno testé proposto.

Previo parere favorevole del relatore BISCARDI, il sottosegretario BARBIERI accoglie l'ordine del giorno n. 0/5005/3/7, che la Commissione approva, al fine della sua trasmissione all'Assemblea.

Il senatore MONTICONE indi ritira gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 1.0.5.

Il senatore BRIGNONE chiede un chiarimento circa la situazione in cui verrebbero a trovarsi, sulla base della nuova disciplina prevista dal decreto-legge, i docenti assunti in ruolo per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate dopo il 31 agosto 2000, alla luce dell'assegnazione della sede di titolarità sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001-2002. Chiede in particolare quali effetti si producano in caso di presa di servizio successiva al termine delle attività didattiche e precedente all'inizio del seguente anno scolastico.

Il sottosegretario BARBIERI, riservandosi peraltro un più puntuale approfondimento tecnico circa l'interrogativo ora formulato, ritiene che

l'immissione in ruolo per tali docenti si determini dal 1° settembre 2001, senza obblighi prima di quella data e per converso con riconoscimento del servizio ai fini giuridici.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore BISCARDI di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante interventi su beni culturali (n. 882)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 400. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale si sofferma anzitutto sui criteri seguiti dal Governo nell'identificazione degli interventi da finanziare. Al riguardo, esprime soddisfazione per il fatto che il Governo ha recepito le indicazioni espresse dal Parlamento negli atti di indirizzo che il Governo stesso aveva accolto nel corso dell'esame del disegno di legge poi divenuto la legge n. 400 del 2000 e durante l'esame della manovra finanziaria. Resta invece a suo giudizio meno convincente il criterio di dare corso a quanto già definito in atti del Ministero, ovvero ad interventi non ricompresi in precedenti programmazioni ministeriali.

Quanto al dettaglio degli interventi previsti, egli ritiene invece che essi siano distribuiti in maniera abbastanza oggettiva su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di sostanziale equità.

Non può tuttavia non rilevare che, rispetto all'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge poi divenuto la legge n. 400 del 2000, oltre ad alcune finalizzazioni cui già è stato dato seguito per via legislativa non compaiono nel piano di riparto due specifici obiettivi: la Casa-Museo-Biblioteca Galimberti di Cuneo e la Fondazione Guido d'Arezzo (ONLUS). Osserva altresì che l'intervento previsto a Nonantola, in provincia di Modena, sulla Torre del Giambologna dovrebbe essere più correttamente riferito alla Torre dei Bolognesi.

Chiede infine chiarimenti in ordine agli interventi sull'area archeologica di Torgiano in Umbria, tanto più in considerazione del contemporaneo esame in Commissione di un decreto ministeriale recante il piano pluriennale per l'archeologia, che sembrerebbe la sede più idonea per tale intervento.

Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, con le osservazioni su esposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto recante il piano pluriennale per l'archeologia (n. 883)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale manifesta un orientamento di massima favorevole. Rileva tuttavia l'opportunità di definire più analiticamente i criteri seguiti nell'elaborazione del riparto, con particolare riferimento alla valenza generale degli interventi da finanziare. In particolare auspica che non siano presi in considerazione interventi di carattere squisitamente localistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 5005

riferiti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino al termine delle lezioni» con le seguenti: «in base alla posizione occupata nella graduatoria fino al 30 giugno 2001 o fino al 31 agosto 2001».

1.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Conseguentemente all'emendamento 1.1, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «ovvero venga a cessare» fino a «31 agosto 2000».

1.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. – Al personale assunto temporaneamente dai dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili di competenza dei provveditorati agli studi e confermati ai sensi del presente decreto fino al termine delle attività didattiche o alla data del 31 agosto 2001, vanno riconosciuti con carattere retroattivo tutti i benefici contrattuali riguardanti le assenze per malattia o infortunio, il compenso individuale accessorio e il *bonus* fiscale liquidato a tutto il personale dipendente.»

1.0.1

MONTICONE, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge n. 62 del 2000)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo le parole: "n. 460" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 3".

1.0.4

PIANETTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge n. 62 del 2000)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo le parole: "n. 460" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 3".

1.0.2

MONTICONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura dei posti vacanti nella carica dirigenziale)

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carica dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

1.0.5

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura dei posti vacanti nella carica dirigenziale)

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carica dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

1.0.3

MONTICONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni relative al personale ausiliario,
tecnico e amministrativo - A.T.A.)*

1. I lavoratori occupati per almeno due anni in società a prevalente capitale pubblico appaltatrici di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti del personale ausiliario della scuola per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli provinciali dei collaboratori scolastici, in relazione alle disponibilità di posti stabilite annualmente, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

417ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO, aprendo la seduta, informa che non è stato ancora raggiunto il numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame dello schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive comunitarie concernente la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli.

Il senatore SARACCO sottolinea la necessità di sollecitare il Governo nella predisposizione degli atti normativi relativi alla rottamazione delle macchine agricole e rileva il ritardo con cui sono state avviate le procedure. In relazione alle agevolazioni sul gasolio agricolo rileva inoltre il carattere defaticante della procedura prevista, tale da scoraggiare gli operatori, e propone una semplificazione che potrebbe consistere nella concessione di anticipazioni forfettarie per ettaro, con successivo conguaglio. Sollecita inoltre la risposta del professor De Castro, Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea, annunciata nella seduta del 14 febbraio, nel corso dell'audizione, e non ancora pervenuta.

Esprime infine rammarico per l'impossibilità, a causa dell'estraneità della materia, di inserire nell'esame del decreto legge n. 1 del 2001 la disposizione sulla flavescenza dorata, che avrebbe consentito l'utilizzazione dell'accantonamento di 20 miliardi inseriti nel fondo speciale approvato con la legge finanziaria per il 2001 che rischiano, per la fine della legislatura, di rimanere inutilizzati.

Il presidente SCIVOLETTO, rispondendo alle osservazioni del senatore Saracco propone, d'accordo tutti i Gruppi parlamentari, di rivolgersi al Ministro delle politiche agricole e forestali con una specifica lettera per

sollecitare gli adempimenti relativi alla rottamazione delle macchine agricole.

Sulla questione delle agevolazioni relative al gasolio agricolo ricorda che è prevista per la prossima settimana la risposta ad una interrogazione sul tema. Invita quindi i senatori alla presentazione di istanze analoghe che sarebbero iscritte all'ordine del giorno, al fine di una trattazione unitaria.

Sulla flavescenza dorata ipotizza infine la possibilità che la questione possa essere affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 6559, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, in corso di esame presso la Camera dei deputati, rilevando che con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari la materia potrebbe essere trattata dal Senato in sede deliberante.

Il senatore PIATTI sollecita la nomina da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali dei due esperti per il Consiglio di amministrazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 454 del 1999, che riorganizza il settore della ricerca in agricoltura ai sensi dell'articolo 11 della legge 59 del 1997, rilevando che il persistere del ritardo impedisce di fatto l'avvio della riforma.

Il senatore CUSIMANO esprime l'assenso della sua parte politica alle sollecitazioni nei confronti del Governo proposte dal Presidente, ritenendo più efficaci interventi distinti per la questione della rottamazione delle macchine agricole e quella delle nomine.

Il senatore PREDÀ rileva un problema di fondo che si ripropone per molti provvedimenti approvati dal legislatore e attuati in modo incompleto dall'esecutivo. Si riferisce in particolare al piano agrumicolo e alla già ricordata questione delle nomine, rispetto alle quali ritiene che il Ministro debba essere sollecitato con una lettera del Presidente della Commissione, d'accordo tutti i Gruppi politici.

Il presidente SCIVOLETTO informa la Commissione dell'assegnazione di pareri sulle nomine dei presidenti dell'ISMEA e dell'UNIRE, che saranno iscritti all'ordine del giorno. Sulla questione degli Enti di ricerca accoglie la sollecitazione del senatore Piatti, ricordando che il funzionamento della riforma è connesso alla indicazione degli esperti da parte del Governo e che il protrarsi dell'inerzia produce l'effetto distorto del rinnovo del commissariamento dei 21 enti unificati con le recenti innovazioni normative.

Il senatore CUSIMANO propone l'audizione del Ministro sulla questione delle nomine, da preferirsi ad un intervento di tipo cartolare.

Il senatore ANTOLINI si associa alla richiesta del senatore Cusimano.

Il presidente SCIVOLETTO riassumendo la discussione ribadisce che, d'accordo tutti i Gruppi parlamentari, invierà al Ministro una lettera sulla rottamazione delle macchine agricole e, sulla questione delle nomine, con particolare riferimento all'ente di ricerca e sperimentazione in agricoltura, sarà richiesta una audizione urgente del Ministro.

Informa infine che è stata predisposta dagli Uffici la bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della 9ª Commissione permanente sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive dell'allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo, che viene messa a disposizione dei senatori.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

523ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (n. 855)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Montagnino, relatore, ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, il cui testo è il seguente:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva preliminarmente che esso risulta sostanzialmente coerente con la delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 15 della legge n. 53 del 2000, sui congedi parentali: la proposta di testo unico presentata dal Governo fornisce infatti un quadro esauriente della normativa vigente e provvede ad indicare esplicitamente, secondo quanto previsto dalla delega, le norme di rango primario e secondario che risultano abrogate, nonché le disposizioni, non inserite nel testo unico, che invece restano in vigore; provvede inoltre al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, limitandosi, come prescritto dalla delega, alle modifiche necessarie a garantire la coerenza logica e sistematica del testo e ad adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Come ha opportunamente chiarito il parere espresso dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 2001, la proposta di testo unico trasmessa dal Governo ha natura ricognitiva delle norme legislative attualmente vigenti, ed è pertanto priva di efficacia innovativa sulle preesistenti norme primarie: è alla luce di questo criterio, che pone evidentemente limitazioni stringenti al le-

gislatore delegato, che la Commissione formula le osservazioni e le raccomandazioni che seguono, nel presupposto che, per il futuro, occorrerà compiere ulteriori passi in avanti sulla via già intrapresa dal legislatore (in particolare con la legge n. 53 del 2000) nel senso di delineare un sistema di tutela più flessibile e più ampio, nel contesto delle politiche per le famiglie fino ad ora perseguite ed orientate alla ridefinizione del rapporto tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, alla redistribuzione dei ruoli familiari e alle pari opportunità tra uomini e donne. In particolare, la Commissione auspica che in futuro il legislatore operi nel senso di superare l'attuale assetto (che assicura il massimo di protezione al lavoratore e alla lavoratrice subordinati, limitando invece all'erogazione di indennità economiche la tutela delle lavoratrici autonome, delle libere professioniste e delle collaboratrici coordinate e continuative) in direzione di una protezione tendenzialmente più uniforme, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, e rivolta soprattutto a garantire le fasce sociali più deboli (in particolare, le lavoratrici immigrate in possesso di permesso di soggiorno, le collaboratrici domestiche e le lavoratrici discontinue ed atipiche).

Si tratta evidentemente di profili di innovazione legislativa che esulano dall'ambito della delega e che pertanto la Commissione rappresenta al Governo in forma di auspicio, rinviando, per alcuni profili specifici alle raccomandazioni che seguono.

La Commissione ritiene altresì del tutto coerente con l'impostazione della delega la scelta del Governo di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale nella ricognizione delle fonti legislative da coordinare, come peraltro ha sottolineato anche il Consiglio di Stato nel parere già ricordato; si prende atto infine della segnalazione, contenuta nella documentazione trasmessa dal Governo a corredo dello schema di decreto legislativo (Nota del Capo ufficio legislativo del Ministro della solidarietà sociale, integrativa della relazione governativa allo schema di decreto legislativo), delle integrazioni da apportare a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge finanziaria 2001 e successive alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri sullo schema di decreto legislativo in titolo, nonché di alcuni errori materiali da correggere in sede di predisposizione del testo definitivo. La Commissione condivide le proposte di modifica indicate dal Governo e le fa proprie, segnalando in particolare la rilevanza delle modifiche proposte per l'articolo 22, comma 4 (poiché l'attuale formulazione va in senso antitetico alla sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 1995, il che è evidentemente l'opposto dell'intento del legislatore delegato), e per gli articoli 42, 65, 74, 75, 85 e 86.

Ciò premesso, la Commissione, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, formula le seguenti osservazioni:

1) ai fini di una migliore leggibilità del testo, all'articolo 1, comma 1, le parole «delle lavoratrici e dei lavoratori» dovrebbero essere collocate dopo la parola «tutela»;

2) l'articolo 3, sul divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 907 del 1977, dovrebbe essere integrato, nel senso di precisare, eventualmente mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, riproduttivo del terzo comma del predetto articolo 1 della legge n. 903 del 1977, che tale divieto si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti. Dovrebbe di conseguenza essere modificata la rubrica dell'articolo 3, richiamando la disposizione introdotta;

3) l'articolo 6, sulla tutela della sicurezza e della salute, dovrebbe essere integrato, eventualmente attraverso l'inserimento di un comma aggiuntivo, per precisare che alle cittadine straniere presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno è comunque garantita la tutela sociale della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale disposizione dovrà essere conseguentemente richiamata nella rubrica dell'articolo 6, nel caso in cui venga accolta la proposta di integrazione formulata;

4) per quanto riguarda l'articolo 7, sui lavori pesanti, ai fini dell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (allegato A), occorre tenere conto che quello previsto dal D.P.R. n. 342 del 1976, per i minori, deve essere armonizzato con quanto previsto dal decreto legislativo n. 345 del 1999, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 260 del 2000, dal momento che il D.P.R. n. 342 del 1976 è stato abrogato dall'articolo 16, lettera c) del predetto decreto legislativo n. 345;

5) l'articolo 22, relativo al trattamento economico e normativo, dovrebbe essere integrato, al comma 2, esplicitando, coerentemente con una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione l'obbligo dell'INPS di provvedere direttamente ad erogare l'indennità di maternità tutte le volte che il datore di lavoro non è in grado di anticiparla alle scadenze previste dalla legge; al comma 7, occorre indicare anche il congedo parentale, oltre a quello di maternità, come periodo nel quale l'eventuale rifiuto dell'offerta di lavoro, di impiego in lavori di pubblica utilità o di avviamento mediante corsi di formazione professionale non dà luogo alla cancellazione dalle liste di mobilità;

6) all'articolo 31, in materia di adozioni e affidamenti, dovrebbe essere inserita, eventualmente mediante l'aggiunta di un comma, una disposizione volta a riconoscere anche al padre adottivo o affidatario il diritto di astenersi dal lavoro per tutti i casi previsti al comma 1 dell'articolo 28 del testo unico, con i termini di decorrenza previsti al comma 2 dell'articolo 26;

7) al comma 2 dell'articolo 32, sul congedo parentale, è opportuno, per motivi di coordinamento, inserire, dopo le parole «per un periodo» le altre «continuativo o frazionato»;

8) all'articolo 39, comma 1, rispetto alla locuzione «orario di lavoro per la singola giornata» appare preferibile la dizione, adottata all'ar-

ticolo 10, primo comma della legge n. 1204 del 1971 «orario giornaliero di lavoro», meno suscettibile di dare luogo a difficoltà interpretative;

9) l'articolo 59, sul lavoro stagionale, dovrebbe essere integrato, eventualmente attraverso l'inserimento di un comma aggiuntivo, nel senso di prevedere che alle lavoratrici e ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, si applicano le norme sull'assicurazione di maternità vigenti nel settore di attività, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che dovrebbe essere conseguentemente richiamato anche nella rubrica dell'articolo; inoltre, la seconda parte del comma 3 dovrebbe essere integrata con un riferimento a quanto previsto dall'articolo 69 comma 10 della citata legge n. 388 del 2000;

10) si segnala l'opportunità di sostituire, ove ricorrente nel testo, l'espressione «organizzazioni sindacali più rappresentative» con l'altra «le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative», secondo l'uso invalso nella più recente legislazione.

Con riferimento a quanto indicato in premessa, circa le possibili linee di evoluzione della legislazione in materia, la Commissione rivolge al Governo le seguenti raccomandazioni:

a) quanto agli articoli 9 e 10, occorre valutare la possibilità di estendere le attuali norme di tutela per il personale della polizia di stato, penitenziaria e municipale anche al corpo forestale dello Stato e ai vigili del fuoco, e valutare se sia ragionevole e giustificata la differente disciplina attualmente vigente tra corpi di polizia e personale militare femminile, per quanto attiene all'individuazione dei lavori pericolosi e faticosi, considerato che, mentre ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, il lavoro prestato nei corpi di polizia è da considerare comunque tale ai sensi dell'articolo 7, per il personale militare femminile (articolo 10, comma 1) gli incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri sono determinati con decreto ministeriale;

b) poiché il comma 1 dell'articolo 17 prevede la consultazione preliminare delle organizzazioni sindacali in sede di emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei lavori gravosi o pregiudizievoli per i quali il divieto di adibire le donne in stato di gravidanza è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto, e poiché analoga previsione è contenuta al comma 2 dell'articolo 20, per quanto attiene all'emanazione del decreto ministeriale recante l'elenco dei lavori per i quali non è consentito alla lavoratrice l'esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto, occorrerebbe valutare la possibilità, anche ai fini di una maggiore armonizzazione della normativa vigente, di prevedere la consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali anche all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, relativamente all'emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento dell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, ai quali è vietato adibire le lavoratrici in stato di gravidanza;

c) valuti il Governo la possibilità di integrare la normativa di cui agli articoli 68 e 70, riguardanti rispettivamente la misura dell'indennità giornaliera di maternità per le lavoratrici ed imprenditrici agricole, per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, e l'indennità per le libere professioniste, introducendo una norma che, in caso di parto prematuro, assicuri la corresponsione dell'indennità anche per il periodo non goduto precedente alla data presunta del parto, fino al raggiungimento dei cinque mesi complessivi;

d) valuti il Governo la possibilità di integrare lo schema di decreto legislativo con una disposizione che riproduca l'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per prevedere il divieto di espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 286, nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, estendendo altresì tale divieto al marito convivente della donna, con riferimento allo stesso periodo, secondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000;

e) si segnala infine il problema di uniformare la computabilità dei periodi di congedo di maternità, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio agli effetti del trattamento di fine rapporto nel settore privato e pubblico, recependo, per questo aspetto, un indirizzo già espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; pertanto, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 34, comma 5 e all'articolo 48, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire una disposizione sul riconoscimento dei suddetti periodi anche ai fini del trattamento di fine rapporto, comunque denominato».

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

388ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(5006) *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri

(230) *MANCONI ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche*

(1331) *DI ORIO e DANIELE GALDI. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche*

(1525) *FLORINO. – Limiti per la vendita di bevande alcoliche*

(1861) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Limitazioni alla pubblicità ed al commercio degli alcolici e superalcolici*

(2016) *GRECO ed altri. – Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche*

(2587) *PEDRIZZI ed altri. – Norme sulla pubblicità ed il commercio degli alcolici e superalcolici*

(4073) *PIZZINATO ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 5006, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073 e rinvio. Discussione dei disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 5006 e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 5006, rinviata nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente CARELLA la Commissione delibera di congiungere la discussione del disegno di legge n. 5006 con quella dei disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073, adottando il disegno di legge n. 5006 come testo base.

Il presidente Carella ricorda che era in corso la discussione generale.

Il senatore MASCIONI osserva in primo luogo che il disegno di legge in titolo si rende necessario in considerazione del fatto che l'Italia è uno dei pochi Paesi del mondo industrializzato a non avere una normativa diretta a promuovere azioni di contrasto nei confronti del fenomeno dell'alcolismo, con ciò registrando anche un grave ritardo rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea, e soprattutto rispetto agli impegni assunti con la Carta europea sull'alcol adottata a Parigi nel 1995.

In realtà quello dell'alcolismo rappresenta un problema sociale gravissimo, di dimensioni continentali ove si consideri che nell'Unione Europea l'alcol è ritenuto fattore causale di una quota fra l'8 e il 10 per cento di tutte le morti di soggetti fra i 16 e i 74 anni.

Il disegno di legge oggi in discussione fa giustizia dello scetticismo di chi aveva in passato ritenuto che l'Italia, per la cui economia è così importante la vocazione vitivinicola, non avrebbe legiferato in materia; il Parlamento italiano ha invece dimostrato di saper intervenire, al di fuori di qualsiasi logica proibizionistica.

Il disegno di legge rappresenta il frutto di una elaborazione comune compiuta da tutti i Gruppi presenti alla Camera dei deputati, a testimonianza di quanto profondamente e largamente il problema sia avvertito, anche se questa stessa unanimità, certamente valutabile in modo molto positivo, ha determinato l'accoglimento di indicazioni e proposte che esprimevano le più diverse esigenze nuocendo in qualche misura all'organicità dell'intervento.

Tuttavia il giudizio complessivo non può che essere positivo ed egli sottolinea in particolare il valore di disposizioni come quelle dirette a tutelare i bambini e gli adolescenti e ad educare ad una corretta conoscenza dei problemi legati all'alcolismo, nonché quelle dirette a migliorare il controllo sui rischi che l'abuso di alcol determina per la sicurezza stradale – si pensi tra l'altro all'introduzione del divieto di vendita al banco di superalcolici tra le ore 22 e le 6 nei bar delle stazioni di servizio autostradali – o per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il senatore BRUNI condivide la necessità di un intervento legislativo in materia di alcol e di patologie alcolcorrelate, soprattutto in considerazione della tendenza, ormai confermata dai più recenti studi epidemiologici all'incremento dell'alcolismo tra le fasce più giovani della popolazione.

Il gruppo Forza Italia, pertanto, non si opporrà all'approvazione di questa legge, ritenendo comunque positiva la definizione di un quadro normativo che favorisca le azioni di contrasto nei confronti dell'abuso di bevande alcoliche e delle conseguenti patologie.

La sua parte politica, tuttavia, non può non rilevare la fragilità dell'impianto normativo in discussione e in particolare l'assoluta insufficienza dei finanziamenti, ove si pensi soltanto ai costi di una campagna di informazione ed educazione che sia realmente efficace.

Un ulteriore elemento sul quale egli non può fare a meno di esprimere le perplessità del gruppo Forza Italia è quello relativo alla composizione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, che appare un organismo pletorico e nel quale non viene dato sufficiente spazio alle competenze di tipo scientifico.

Il gruppo Forza Italia, quindi, voterà a favore del provvedimento, nella consapevolezza però che gli interventi in esso previsti dovranno essere rivisti e integrati nella prossima legislatura.

Il senatore PIZZINATO fa presente che l'approvazione di una legge quadro sull'alcol è questione che impegna il Parlamento da ormai tre legislature.

Il disegno di legge in esame, in realtà, è il frutto di un impegno più che decennale delle associazioni che operano nel settore del recupero degli alcolodipendenti per ottenere un quadro normativo che consenta loro di operare efficacemente, un'esigenza sentita particolarmente in aree del Paese come la sua regione di provenienza, il Friuli Venezia Giulia, che presenta la più elevata percentuale di alcolisti e di patologie alcolcorrelate di tutto il territorio nazionale.

Pur condividendo le perplessità suscitate da alcuni punti della normativa in discussione, egli invita la Commissione ad approvarla senza ulteriori modifiche.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore designato DI ORIO, esprime in primo luogo soddisfazione per il fatto che il Parlamento si sia dimostrato pienamente consapevole, come risulta dagli interventi svolti in discussione generale, dell'importanza e della gravità dei problemi legati all'abuso di alcol; la recente indagine conoscitiva svolta dalla Commissione da lui coordinata sugli interventi di lotta alle tossicodipendenze, ha posto in luce la crescente diffusione dell'alcolismo tra i giovani e la tendenza di una parte di consumatori di droghe pesanti a spostarsi verso il consumo di alcol.

Il disegno di legge in discussione si muove in un'ottica assolutamente non proibizionista, proponendosi invece di promuovere una crescita culturale complessiva del Paese nei confronti dei problemi legati all'alcolodipendenza; in questo senso assume un particolare significato una norma come quella di cui all'articolo 5, diretta a promuovere lo studio dell'alcolologia nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché nei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie e a quelle ad indirizzo sociale o psicologico.

Il relatore conclude illustrando il seguente ordine del giorno, diretto a fornire una corretta interpretazione della lettera C del comma 2 dell'articolo 13:

0/5006-230-1331-1525-1861-2016-2587-4073/1/12

IL RELATORE

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 5006, recante legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, vista la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 13, che impone alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e alle agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, l'adozione di un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche,

impegna il Governo a fornire ai soggetti interessati elementi utili per la corretta redazione del codice di autoregolamentazione, in particolare alla luce della disposizione di cui alla lettera c), comma 2, dello stesso articolo 13, diretta ad impedire che la pubblicità veicoli messaggi rivolti ai minori, che rappresentino in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche».

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si associa al relatore nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 5 marzo 2001.

Il senatore MONTELEONE e il senatore MARTELLI preannunciano che i Gruppi di Alleanza Nazionale e Forza Italia non presenteranno emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4833) MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno

(4855) BONATESTA. – Disposizioni per la diffusione della defibrillazione cardiaca precoce nei luoghi di lavoro

(4873) GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatore semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente nella quale era intervenuta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge

nn. 4833 e 4873 con quello del disegno di legge n. 4855, ed era stato prorogato alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti, che sono riferiti al testo unificato predisposto dalla relatrice.

Il senatore MONTELEONE ritira tutti gli emendamenti che recano la sua firma (Tit. 1, Tit. 2, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10), ad eccezione dell'emendamento 1.2 con il quale si intende tener conto dell'esistenza di regioni dove non è stato ancora attivato il sistema di emergenza 118.

Il senatore Monteleone fa proprio poi l'emendamento 1.0.1 che ritira.

La relatrice BETTONI BRANDANI nell'esprimersi favorevolmente all'emendamento 1.2, invita però il presentatore a riformularlo come segue:

«al comma 2 dopo le parole "competente per territorio" inserire le altre "o, laddove non ancora attivato, dalla Azienda sanitaria locale o dall'Azienda ospedaliera di competenza"».

Il senatore MONTELEONE concorda.

L'emendamento 1.2, posto ai voti nella sua nuova formulazione, è accolto.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore MONTELEONE, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla senatrice Bettoni Brandani di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, come modificato, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 4833, 4855 E 4873**

Titolo

Tit. 1

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA,
Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Nel titolo, e conseguentemente nell'articolato, dopo le parole: «defibrillatori semiautomatici» inserire la seguente: «esterni».

Tit. 2

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA,
Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Nel titolo sopprimere le parole: «in ambiente extraospedaliero» e conseguentemente all'articolo 1, comma 1 sopprimere le parole: «in sede extraospedaliera» e al comma 2 le parole: «extra ospedaliero».

Art. 1.

1.1

Carla CASTELLANI, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 1 sostituire le parole: «ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare» con le seguenti: «frequentato e superato corsi di formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare».

1.2

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA, Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «rianimazione cardio-polmonare» aggiungere le seguenti: purché integrato nel sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, dalla ASL Azienda ospedaliera di competenza».

1.3

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA, Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti commi:

«2. L'organizzazione del sistema territoriale di defibrillazione avviene nell'ambito del sistema di emergenza 118 territorialmente competente o, laddove carente o inesistente, della relativa ASL Azienda sanitaria sede di dipartimenti specialistici.

3. Le regioni e le province autonome individuano le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sede dei corsi di formazione e aggiornamento per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte del personale di cui al comma 1, nonché i centri di formazione da accreditare in base a criteri da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome disciplinano altresì il rilascio, da parte delle aziende ospedaliere e delle ASL, dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1.

4. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le linee guida relative ai contenuti e alle modalità dell'addestramento e dell'aggiornamento, in base a quelle indicate dalle società scientifiche di rilevanza internazionale».

1.4

Carla CASTELLANI, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'autorizzazione all'utilizzo» inserire le parole: «del defibrillatore semiautomatico».

1.5

Carla CASTELLANI, MONTELEONE, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «del sistema» aggiungere la seguente parola: «della rete».

1.6

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA, Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «per territorio» aggiungere le seguenti: «o, laddove il sistema 118 risulti inesistente o carente, i dipartimenti specialistici delle Aziende ASL o degli ospedali».

1.7

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA, Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «per territorio» aggiungere le seguenti: «di concerto con i dipartimenti specialistici delle Aziende ASL o degli ospedali».

1.8

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA, Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «sulla base» fino alle parole: «presente legge» con il seguente comma:

«3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per l'individuazione dei criteri per autorizzare i corsi di formazione e di aggiornamento, sulla base di linee guida internazionalmente riconosciute».

1.9

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, BRUNI, DE ANNA, MANARA,
Bruno NAPOLI, TOMASSINI, MARTELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«3. È fatto divieto dell'uso dei defibrillatori cardiaci esterni in sede intra ed extraospedaliera al personale non abilitato al relativo utilizzo».

1.10

Carla CASTELLANI, MONTELEONE, COZZOLINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«L'utilizzo del defibrillatore semiautomatico è consentito nell'ambito del sistema della rete di emergenza 118 competente per territorio».

1.0.1

BONATESTA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 2.

1. In ogni luogo di lavoro, pubblico e privato, deve essere sempre presente e disponibile almeno un soggetto in possesso della abilitazione di soccorritore per la defibrillazione cardiaca precoce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, ovvero, qualora ciò non sia possibile, personale medico specializzato.

2. Le spese per l'acquisto del defibrillatore cardiaco semiautomatico sono detraibili ai fini fiscali».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

500ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

MANFREDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore dell'Agenzia di protezione civile, professor Franco Barberi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore dell'Agenzia di protezione civile, professor Franco Barberi, sulla prevenzione del rischio di incendi boschivi e sull'evoluzione ordinamentale del sistema di Protezione civile

Il professor BARBERI ricorda che la legge quadro sugli incendi boschivi prevedeva l'elaborazione di linee guida per i piani regionali anti-incendio, su iniziativa della Protezione civile e di intesa con il Corpo forestale dello Stato e con i Vigili del fuoco: la predisposizione del relativo schema necessita del previo parere della Conferenza unificata, ma nonostante i molteplici solleciti agli organi di rappresentanza delle autonomie locali non si è ancora riuscito a realizzare una convergenza di tutti i soggetti interessati; in particolare devono superarsi le differenze attualmente esistenti tra i sistemi di previsione e prevenzione delle varie regioni, e inoltre occorre dettare criteri per la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco (di non facile attuazione, dovendo essere su scala il più possibile vicina a quella catastale, visto che da essa scaturiscono i vincoli per la proprietà privata previsti per legge).

Sono state svolte sperimentazioni positive con elicotteri ad alta portata in maggiore maneggevolezza dei *Canadair*; anche l'acquisto di aerei più piccoli potrebbe contribuire ad una migliore copertura del territorio nazionale, oltre a comportare un risparmio di circa dieci volte; del resto,

il cambio di gestione dei *Canadair* ha già consentito di conseguire un abbattimento dei costi del 40 per cento, migliorando i servizi e smentendo le polemiche registratesi in proposito (la cui coda contenziosa parrebbe aver raggiunto la Corte dei conti). Più che problemi di riparazione della flotta aeromobile a disposizione, vanno evidenziate difficoltà di programmazione della manutenzione a lungo termine: un *hangar* dell'aeroporto di Ciampino, nel quale dovevano essere concentrati gli aerei destinati a tale operazione durante l'inverno, risulta ancora indisponibile in quanto – nonostante i molteplici solleciti rivolti al Ministero delle politiche forestali – ospita i *Canadair* dismessi, le cui gare di cessione sono andate deserte.

Il riordino delle competenze statali sulla protezione civile (già esercitate dal Dipartimento, da una direzione generale del Ministero dell'interno e dal servizio sismico nazionale) è stato previsto dai decreti legislativi nn. 112 e 300: quest'ultimo testo, prevedendo l'istituzione di un'Agenzia – dotata di peculiarità pari soltanto a quelle fiscali – intendeva garantire una maggiore autonomia (in materia organizzativa, finanziaria e contabile, con personalità giuridica) e tempi più accelerati di entrata in funzione. Si è invece registrato un notevole ritardo: l'unico adempimento effettivamente avvenuto nei termini è stata la nomina del Direttore, intervenuta con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del dicembre 1999 (attributivo di poteri interinali per fronteggiare le emergenze); anche in riferimento a ciò, comunque, è rimasta indeterminata la questione del compenso, risolta solo recentemente dopo che per dieci mesi era stato proposto un contratto lesivo delle caratteristiche di autonomia proprie della struttura.

Il comitato direttivo dell'Agenzia è stato nominato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri solo nel dicembre scorso, ma non è stata ancora ottenuta la registrazione della Corte dei conti (i cui rilievi sono oggetto di una risposta recentemente trasmessa da Palazzo Chigi); in ogni caso, il ritardo è ascrivibile all'anomalia della designazione di dirigenti da parte della Conferenza unificata, espressione di un potere delle regioni nei confronti di organi dello Stato; *medio tempore* è stato suggerito di utilizzare la ripartizione per materia già esistente presso il Dipartimento, considerando le pregresse strutture. Il comitato direttivo così costituito già sta lavorando allo statuto dell'Agenzia, ma ulteriori problemi derivano dallo strumento necessario per approvarlo: alla tesi che possa essere emanato direttamente un decreto del Ministero dell'interno, si oppone quella che vorrebbe un previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; per sormontare tale difficoltà, e l'effetto defatigatorio che ne scaturirebbe, si è in attesa di un parere del Dipartimento della funzione pubblica; in sede parlamentare, poi, risulta la presentazione di documenti di indirizzo che intendono sollecitare il Governo a provvedere al più presto, visto che la stessa emanazione dei regolamenti (quasi ultimati) è subordinata all'adozione dello statuto. Il personale vive in una situazione di incertezza giuridica ed amministrativa che va rapidamente superata, sciogliendo i nodi ordinamentali che si sono venuti a creare.

Seguono domande e considerazioni svolte dai senatori presenti.

Il senatore SPECCHIA richiede se non si ritenga più funzionale l'assegnazione dei *Canadair* ai territori delle regioni a rischio, piuttosto che mantenere un accentramento operativo; sarebbe utile anche sapere se sono state adottate misure di prevenzione per i luoghi rivelatisi a rischio dopo la campagna estiva dell'anno scorso. La perimetrazione delle aree a rischio, infine, richiederebbe sollecitazioni formali da parte del Governo nei confronti dei comuni inadempienti.

Il senatore CAPALDI mette sull'avviso la Commissione ed il suo ospite circa un'inversione di tendenza che si starebbe perpetrando in materia di ordinamento della protezione civile: nonostante il preciso disposto del decreto legislativo n. 300, incentrato sull'Agenzia, uno schema di regolamento sull'organizzazione del Ministero dell'interno sarebbe stato approvato e contemplerebbe il trasferimento – ad un dipartimento di quel Dicastero – di incisivi poteri sull'Agenzia. Tutto ciò comporta elementi di grave incertezza nella gestione della struttura esistente: le difficoltà che si creerebbero sono ben presenti agli organi parlamentari, che potrebbero in proposito adottare a breve risoluzioni tese ad evitare uno stravolgimento del sistema prefigurato in questa legislatura (visto che sull'attuale schema di decreto la richiesta di parere parlamentare potrebbe giungere a Camere sciolte).

Il senatore IULIANO richiede numero e brevetti degli elicotteri di nuova generazione che potrebbero essere utilizzati nella prossima estate; la loro versatilità si aggiunge ad altre importanti qualità, come l'utilizzazione di acqua dolce che – come è noto – ha minore impatto ambientale dell'acqua salata. È singolare poi che l'anno scorso si sia imposto un divieto di spegnimento con mezzi aerei nelle aree colpite da colate rapide di fango, con conseguenti difficoltà nel fronteggiare le fiamme a Sarno. Infine, rileva che la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco era già un obbligo in base alla legislazione previgente: la recente legge quadro sugli incendi boschivi vi ha solo apposto ulteriori specificazioni – anche in termini di vincoli conseguenti – ma non ha risolto il problema finanziario derivante dagli oneri di tabellazione posti a carico dei piccoli comuni.

Il senatore COLLA richiede notizie sulle esondazioni di novembre del Po, in riferimento alle erogazioni di contributi per coloro che hanno sostenuto spese o hanno subito danni; il Magistrato del Po dovrebbe recarsi a Parma e Piacenza per accertarsi in prima persona della questione. In alternativa ai *Canadair*, per le località in cui essi non riescono ad arrivare (a causa della conformazione morfologica del suolo), vi sono azioni volte a circoscrivere a costi bassi gli incendi: una società parmense è disponibile a rendere dimostrazione di un intervento del genere.

Il presidente MANFREDI lamenta che nelle ordinanze di Protezione civile successive alle calamità dell'autunno scorso si siano discriminati i comuni in base al requisito dell'emissione di ordinanze di somma urgenza (ovvero sgombero): ciò ha consentito di ottenere la dislocazione negli uffici comunali dei militari di leva, secondo un elenco che in Piemonte contiene vistose omissioni e che andrebbe corretto per consentire anche agli altri comuni gravemente danneggiati di accedere al beneficio.

Replica agli intervenuti il professor BARBERI, dichiarando che i *Canadair* sono dislocati sul territorio regionale durante la campagna estiva (in funzione del *trend* storico della stagione precedente) e che il piano dovrà indicare le aree a maggior rischio da privilegiare nella sorveglianza (ad esempio in caso di accanimento di piromani nei confronti di un'area protetta). Riconosce che la perimetrazione, da cui discendono i vincoli, è da tempo un obbligo disatteso dai comuni anche in ragione dei costi di tabellazione; a causa della grandezza degli elicotteri di brevetto russo (il cui spostamento d'aria danneggia il traffico aereo negli aeroporti *standard*) si è scelto di continuare la sperimentazione con gli elicotteri di fabbricazione statunitense; afferma che non ci sarà più un divieto di spegnimento aereo per le aree colpite in passato da colate rapide di fango e si dichiara pronto ad assistere ad attività dimostrative di spegnimento a terra, ricordando però che la competenza in materia è esclusivamente regionale.

Le risorse complessive finora erogate per le zone alluvionate padane dell'autunno scorso sono circa 2.500 miliardi di lire, che con ordinanza del Ministro dell'interno sono stati recentemente ripartiti; le istanze riguardanti il Magistrato del Po saranno segnalate agli organi competenti. A fronte delle resistenze del Ministero della difesa sull'utilizzo dei militari nei comuni danneggiati da calamità, il criterio dell'ordinanza di protezione civile per il Piemonte era estremamente ampio, ma non poteva certo includere comuni che non avessero emanato neppure un'ordinanza per somma urgenza o di sgombero per inagibilità totale o parziale: l'Agenzia comunque esaminerà nel merito il problema segnalato dal senatore Manfredi.

Metodologicamente non dovrebbe essere consentito pronunciarsi su un testo non formalizzato neppure come schema di decreto: eppure l'oratore non intende sottrarsi al quesito sollevato dal senatore Capaldi né nascondersi dietro una questione di forma, visto che il testo di quello schema di regolamento circola ed egli stesso ne ha avuta copia da rappresentanti sindacali dei vigili del fuoco, cui era stato consegnato nel corso di un incontro al Ministero dell'interno. Orbene, un regolamento non può modificare una norma di rango sovraordinato come il decreto legislativo n. 300: giocare sull'equivoco tra protezione civile e difesa civile, attribuire ad un dipartimento del Ministero dell'interno competenze dirette sull'Agenzia e sottrarre a quest'ultima la funzione esclusiva di predisposizione delle ordinanze di protezione civile, rappresenta un tentativo grossolano di stravolgimento di un assetto di competenze posto direttamente dalla legge delegata. Non soltanto si tratterebbe di una spoliazione foriera di gravi incertezze applicative, introducendo elementi di dubbio in momenti di estrema

delicatezza decisionale come quelli in cui si devono fronteggiare le emergenze; in realtà ciò riapre la *vexata quaestio* del conferimento del potere di vigilanza al Ministro dell'interno in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soluzione che verrebbe in questo modo ulteriormente sbilanciata. Se a difesa dell'assetto di cui al decreto legislativo n. 300 saranno chiamati a pronunciarsi il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari, l'oratore non dubita che sapranno garantire il rispetto della gerarchia delle fonti; in ogni caso, laddove il testo dello schema di regolamento non venisse modificato, si renderebbe impossibile l'esercizio dei poteri conferiti al direttore dell'Agenzia.

Il presidente MANFREDI dichiara conclusa la procedura informativa e ringrazia il soggetto audito.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Seguito dell'esame dello schema di relazione finale del filone di inchiesta sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

(Seguito della discussione e approvazione)

Il presidente PIANETTA, dopo aver ricordato che nella seduta di martedì 27 febbraio la senatrice Bernasconi ha illustrato la relazione in titolo, dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il senatore DI ORIO il quale dichiara innanzitutto di condividere pienamente i contenuti del documento in esame, che almeno in parte confermano l'atipicità degli Irccs nel panorama del sistema sanitario italiano, tradizionalmente imperniato sui policlinici universitari, da un lato, e sui presidi ospedalieri, dall'altro. Particolarmente convincenti risultano alcuni rilievi espressi nella relazione: tra questi specifica importanza riveste – anche in riferimento al disegno di legge di riforma di imminente approvazione, che forse proprio per tale ragione incontra una qualche resistenza da parte del Polo – quello concernente il carattere di monotematicità degli istituti in questione. Se è vero infatti che esistono istituti, soprattutto in Lombardia (ad esempio il San Matteo di Pavia ed il San Raffaele di Milano) caratterizzati da un'istituzionale politematicità – tale, nel caso di Pavia, da rendere praticamente indistinguibili tra loro l'Irccs, l'ospedale e la struttura universitaria – d'altro lato il carattere di monotematicità appare indubbiamente come l'elemento distintivo irrinunciabile degli Irccs e pertanto il disegno di legge di riforma, del tutto opportunamente, è orientato in tale direzione.

Più in generale, continua il senatore Di Orio, occorre riconoscere che diversi interessi hanno concorso ad ampliare eccessivamente l'ambito di attività degli Irccs, finendo per snaturare le ragioni poste a base del rico-

noscimento da parte ministeriale. Sulla base di tale consapevolezza, dalla relazione in esame emerge un importante contributo di riflessione che rafforza le ragioni di una riforma che, con il convinto sostegno dei Democratici di Sinistra, vada nel senso di una razionalizzazione ed anche di una moralizzazione nel settore.

Il senatore CAMERINI giudica eccellente la relazione, che associa una lodevole sinteticità espositiva ad una grande ricchezza di dati informativi, e sottolinea come essa rappresenti un utilissimo stimolo alla riflessione su quello che dovrebbe essere il ruolo degli Irccs.

Premesso che, a suo giudizio, assistenza e ricerca non possono che essere strettamente collegate fra loro, giacché una rappresenta il presupposto e la verifica dell'altra, il senatore Camerini chiede alla relatrice se i finanziamenti alla ricerca di fonte ministeriale, che nel 1999 hanno rappresentato circa l'8% del bilancio complessivo degli Irccs, siano andati crescendo nel corso degli ultimi anni; domanda inoltre se, sia in termini di produzione scientifica che di trasferibilità delle conoscenze derivanti dalla ricerca alla clinica, esistano dei parametri di valutazione del rapporto tra costi e benefici per quanto concerne l'attività degli Irccs.

Chiede inoltre se i finanziamenti ministeriali abbiano avuto come criteri prevalenti di distribuzione tra i vari Irccs la produttività scientifica e l'attrazione extraregionale e se, ad avviso della relatrice, tali criteri possano essere considerati un indice attendibile del livello della ricerca svolta, da un lato, e dell'assistenza erogata, dall'altro.

Sottolinea poi che quello della monotematicità costituisce un falso problema, poiché sostanzialmente è impossibile fornire di tale concetto una definizione univoca e soprattutto utile al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca: è infatti evidente che monotematica non può a ben vedere essere considerata una disciplina come l'oncologia – che comprende una varietà di approcci sia di ricerca che terapeutici e ha ad oggetto diversi organi – mentre d'altra parte discipline cosiddette politematiche, come la trapiantologia o le malattie infettive, comprendono problematiche comuni tali da renderle sostanzialmente unitarie. Ne deriva l'esigenza non tanto di prevedere il requisito della monotematicità di un istituto di ricerca biomedica, quanto piuttosto quella di basare il suo riconoscimento sull'identificazione di linee di ricerca di eccellenza.

Il senatore Camerini chiede inoltre, in riferimento alle perplessità sollevate dalle sedi distaccate di alcuni Irccs, quali siano i sistemi di controllo sulla loro attività volti ad assicurarne la funzionalità rispetto alla *mission* dell'istituto.

In ordine, infine, al ruolo svolto dalla Commissione, desidera sottolineare come quest'ultima abbia fornito, in alcuni casi, un importante contributo al miglioramento di situazioni gestionali decisamente problematiche.

Il senatore DE ANNA, ricordato come il panorama della ricerca biomedica italiana sia caratterizzato dalla presenza di diversi istituti – le uni-

versità, gli Irccs, alcuni presidi ospedalieri ed in prospettiva anche gli ospedali di insegnamento – i quali vengono finanziati da enti a loro volta diversi, sottolinea come tale sistema, in assenza del necessario coordinamento, finisca per produrre scarsi risultati a fronte di una grande dispersione di risorse. Chiede quindi alla relatrice quale possa essere, in tale contesto, il futuro degli Irccs.

Il senatore MONTELEONE afferma che non può certo stupire la conclusione, sostanzialmente critica, cui perviene la relazione in esame in ordine all'attuale funzionamento degli Irccs. Sono infatti ben noti i gravi danni arrecati a tali istituti dal protrarsi del regime di commissariamento, il cui principale effetto è stato quello di trascinare nel tempo e quindi di aggravare i problemi esistenti. Da questo punto di vista sarebbe stato auspicabile che l'inchiesta della Commissione giungesse in tempo utile ad influire sull'elaborazione del disegno di legge di riforma: occorre prendere atto, infatti, che l'indagine svolta apre nuovi fronti ed impone una complessiva rilettura del citato disegno di legge, pur nella consapevolezza che un eventuale ritardo nella sua approvazione avrebbe l'inevitabile effetto di protrarre ancora il regime di commissariamento. D'altra parte appare forse più utile porre mano ad un intervento di riforma avendo elaborato soluzioni basate su una conoscenza aggiornata ed obiettiva della situazione.

Nel condividere le osservazioni formulate dal senatore Camerini circa l'esigenza di valutare anche in termini di rapporto tra costi e benefici l'attività degli Irccs, il senatore Monteleone rileva altresì la necessità di non vincolare l'attività assistenziale erogata da tali istituti a parametri produttivistici troppo vincolanti, mentre evidenzia come, a suo giudizio, l'esistenza di sedi distaccate possa essere accettabile se queste sono organicamente inserite nel perseguimento della *mission* propria dell'istituto nel suo complesso.

In conclusione, concordando nel giudicare di assoluto rilievo il contributo fornito dalla Commissione in termini di oggettiva conoscenza dello stato attuale del sistema sanitario italiano e delle sue principali problematiche, il senatore Monteleone ribadisce come la modalità operativa, in alcuni casi realizzata, di verificare in più riprese l'evolversi di una determinata realtà abbia permesso all'organo parlamentare di conseguire risultati tangibili nel miglioramento della situazione inizialmente riscontrata. Proprio alla luce di questa considerazione esprime il suo rammarico perché, contrariamente a quanto da lui auspicato, non è stato possibile per ragioni di tempo compiere un ulteriore accertamento della situazione dell'Istituto nazionale tumori di Milano, svolgendo almeno una seconda audizione del commissario straordinario al fine di verificare se gli impegni operativi a suo tempo assunti siano stati tradotti in realtà.

In un breve intervento il senatore SARACCO rileva come dalla relazione in esame, e più in generale dall'insieme delle inchieste condotte dalla Commissione, emerga un quadro della sanità italiana caratterizzato

in positivo da un grande impiego di energie e di risorse, ma segnato in negativo dalla mancanza di un sufficiente coordinamento e di un centro di responsabilità unitario, in grado di assicurare, tra l'altro l'implementazione di un efficiente sistema di controlli.

Il senatore Baldassare LAURIA, complimentatosi con la relatrice per l'eccellente e completa relazione, esprime piena condivisione delle valutazioni anche critiche in essa formulate, e si associa ai rilievi espressi dai senatori intervenuti, con particolare riferimento a quanto testé affermato dal senatore Saracco. Soprattutto nel caso degli Irccs è evidente, infatti, che l'inchiesta condotta dalla Commissione deve essere finalizzata a realizzare un più organico e coordinato impiego delle risorse sia finanziarie che umane.

Terminata la discussione, interviene in sede di replica la senatrice BERNASCONI, la quale in primo luogo condivide le perplessità espresse dal senatore Camerini in ordine al concetto di monotematicità, sulla base del fatto che quasi tutte le *mission* degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non hanno tale carattere. Al riguardo, l'esigenza è piuttosto quella che il Ministero specifichi con grande chiarezza, all'atto del riconoscimento, l'obiettivo che si intende raggiungere nell'ambito della *mission* propria di ogni singolo istituto. Da una simile impostazione consegue, ad esempio, che non è corretto valutare ai fini della distribuzione dei finanziamenti una produzione scientifica che fuoriesca dall'ambito del riconoscimento, anche perché, come è stato ricordato, l'attività di ricerca non viene svolta soltanto dagli Irccs.

Rispondendo quindi a quesiti posti dal senatore Camerini, la relatrice fa presente che i fondi ministeriali per la ricerca sono aumentati negli ultimi anni, giacché la loro entità è misurata percentualmente a quella del Fondo sanitario nazionale. Quanto ad una loro distribuzione tra i vari Irccs proporzionata ai criteri dell'*impact factor* corretto e dell'attrazione regionale, i dati raccolti non hanno consentito una lettura univoca. Occorre tuttavia precisare che mentre l'*impact factor* corretto è un indice attendibile della qualità della produzione scientifica, lo stesso non può dirsi per l'attrazione extraregionale in riferimento alla qualità dell'assistenza, perché tale indice è influenzato anche da altri elementi, come ben dimostra il caso dell'INRCA di Ancona che, pur essendo un centro di riferimento di elevata qualità per le patologie dell'anziano, ha un basso indice di attrazione extraregionale proprio a causa della scarsa mobilità dei pazienti di elezione.

In ordine poi all'esigenza, giustamente evidenziata dal senatore Camerini, di dare rilievo alla trasferibilità dei risultati della ricerca all'attività clinica, va osservato che tale trasferibilità solo in pochi istituti viene specificamente assicurata, benché essa rappresenti una delle ragioni d'essere proprie degli Irccs.

In ordine al problema delle sedi distaccate – particolarmente numerose nel caso della Fondazione Maugeri di Pavia e dell'INRCA di Ancona

– va rilevato che non solo è stato difficile, nell’ambito dell’inchiesta parlamentare, comprendere la qualità dell’attività da esse svolta, ma in qualche caso questa è apparsa estranea alla *mission* dell’istituto e addirittura la stessa esistenza di alcune sedi satellite è sembrata rispondere a logiche del tutto autonome rispetto a quelle dell’Irccs.

Il rapporto tra Irccs e Università rappresenta un punto delicatissimo, nel senso che – senza considerare i policlinici universitari riconosciuti come Irccs- in alcuni casi la presenza di personale universitario medico in posizioni apicali è talmente massiccia che non solo è problematico attribuire all’Irccs la paternità della produzione scientifica, ma addirittura nell’ipotesi in cui gli universitari abbandonassero l’istituto quest’ultimo vedrebbe posta in pericolo la sua stessa esistenza come struttura assistenziale.

Da ultimo la senatrice Bernasconi, nel convenire con il senatore Monteleone sulle conseguenze negative derivate per gli Irccs pubblici dal lungo periodo di commissariamento, soprattutto perché in tale regime di provvisorietà il sistema dei controlli da parte ministeriale si è inevitabilmente allentato, osserva tuttavia che molti dei punti critici evidenziati nella relazione trovano una risposta soddisfacente nel disegno di legge di riordino che auspicabilmente dovrebbe essere approvato prima del termine della legislatura. È altresì opportuno che, approvata la legge di riforma, l’organo istituzionalmente deputato ad effettuare i controlli – e cioè il Ministero della sanità, anche in forza del seguito operativo che può dare ai rilievi che emergessero in sede di sorveglianza – svolga appieno i propri compiti. Non può peraltro non essere riconosciuto che le iniziative della Commissione hanno avuto al riguardo risultati positivi, tra i quali va segnalato proprio quello di avere finalmente attivato il Ministero, come è accaduto ad esempio nel caso dell’istituto Neuromed, in ordine al quale, dopo la relazione approvata da questa Commissione, è stata istituita una commissione ministeriale di indagine che ha concluso i suoi lavori con un documento dai contenuti motivatamente critici.

La Commissione approva quindi all’unanimità la bozza di relazione, che è allegata al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

101ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Mazzuca Poggiolini; Salvato ed altri; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio 2001.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che nella seduta di ieri si era esaurita la discussione generale stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19.00. Non essendo pervenuti emendamenti, la Commissione procederà all'esame e alla votazione degli articoli modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Senza discussione, sono approvati, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, gli articoli 1, 2, 4 e 5. L'articolo 6 è approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice Salvato. Ugualmente approvato risulta l'articolo 7, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, dopo una dichiarazione di voto di astensione del senatore Vertone e della senatrice Bruno Ganeri.

Senza discussione sono approvati, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, gli articoli 8, 9, 10, 11 e 13. Ugualmente approvati, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento sono l'articolo 14 (dopo una dichiarazione di voto di astensione della senatrice Bruno Ganeri) e 16. Risultano altresì approvati nel testo adottato dalla Camera dei deputati gli articoli 19 (previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice Salvatore), 20 (previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice Bruno Ganeri), 21 (rispetto al quale preannuncia ugualmente voto di astensione la senatrice Bruno Ganeri) e 22.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 24 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. La senatrice Bruno Ganeri illustra il seguente ordine del giorno:

0/130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B/1/Infanzia

«La Commissione speciale in materia d'Infanzia, considerato che l'articolo 24, comma 4, riguardante le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici, consente che esse possano essere fornite anche a responsabili di una struttura sanitaria in casi di necessità e urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore,

impegna il Governo:

ad adottare opportune misure affinché sia evidente e non interpretabile in altro modo che queste informazioni al personale sanitario si intendono riferite solo a informazioni sanitarie e solo qualora servano per evitare gravi rischi sanitari al minore,

a verificare che su questi dati sia mantenuto rigorosamente il segreto professionale».

Il relatore, senatore CALLEGARO, esprime parere favorevole e la Commissione, all'unanimità, dichiara di fare proprio tale ordine del giorno. Il sottosegretario Maggi dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Prevvia dichiarazione di voto di astensione della senatrice DANIELE GALDI che si dichiara contraria in particolare ai contenuti del comma 5, risulta quindi approvato l'articolo 24 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Senza discussione sono poi approvati gli articoli 25, 26, 32, 33 e 34, così come approvati dalla Camera dei deputati.

Viene quindi posta in votazione la soppressione, operata dall'altro ramo del Parlamento, dell'articolo 37 che consentiva ai membri del Parlamento di visitare senza autorizzazione comunità e istituti di assistenza.

La senatrice SALVATO preannuncia voto contrario, non comprendendo la *ratio* della soppressione di una norma che rispondeva all'esigenza di un corretto esercizio del controllo parlamentare. Il senatore STIFFONI preannuncia il voto di astensione del Gruppo della Lega Nord, in quanto riteneva utile tale previsione. La senatrice DANIELE GALDI, pur convinta della correttezza della previsione introdotta dal Senato, paventa il rischio che la mancata approvazione della norma possa comportare il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento e invita pertanto ad approvare la prevista soppressione. Concordano con tali valutazioni il senatore Athos DE LUCA e la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI. Il senatore FASSONE si dichiara invece favorevole alla soppressione della previsione da parte della Camera dei deputati. Il senatore MAGGIORE, condividendo le valutazioni della senatrice DANIELE GALDI, preannuncia voto favorevole, pur non condividendo la soppressione operata dall'altro ramo del Parlamento. Posta ai voti, risulta approvata la soppressione dell'articolo 37.

Senza discussione sono approvati gli articoli 39 e 40 (quest'ultimo previa dichiarazione di voto di astensione del senatore Stiffoni) nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Prima di passare alla votazione finale del provvedimento interviene, per dichiarazione di voto, il senatore PELLICINI, il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale su un testo che ritiene migliorato dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare esprime il proprio favore alle disposizioni relative alle coppie di fatto, per le quali il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato da una convivenza stabile e continuativa protrattasi, prima del matrimonio, per un periodo di tre anni.

Il senatore STIFFONI, nel rivendicare il lavoro svolto dal Senato, sottolinea come la Camera dei deputati abbia introdotto modifiche assai marginali, lasciando inalterato l'impianto complessivo. Ritiene in particolare che la prevista istituzione di una banca dati relativa ai minori adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione – articolo sul quale si è astenuto – comporterà degli oneri finanziari non lievi a carico del Ministero della Giustizia che ne renderanno la realizzazione tutt'altro che agevole. In ogni caso, il Gruppo Lega Nord voterà a favore del provvedimento.

Il senatore PIANETTA, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolinea l'opportunità dell'avvenuto aggiornamento della legge n. 184 del 1983 che sarà di sicuro aiuto per un percorso più

agevole delle adozioni. Ringrazia infine il relatore, senatore Callegaro, per il proficuo lavoro svolto.

La senatrice SALVATO rileva in primo luogo che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati introduce alcune opportune modifiche, quali per esempio quelle relative alla necessità che siano sempre sentiti i minori di anni dodici, la previsione di un superamento entro il 2006 dei ricoveri in istituto, la sostituzione della figura del giudice tutelare con il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. Esprime invece contrarietà per la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 6 che introduce l'ulteriore limite dei 10 anni in ordine al superamento del limite massimo di età da parte di uno degli adottanti, incorrendo finanche nel rischio di incostituzionalità. A suo avviso più opportuno sarebbe stato non porre alcun limite di età per i requisiti richiesti ai coniugi per l'adozione, lasciando al giudice la possibilità di valutare caso per caso. Per quanto riguarda inoltre il tema del riconoscimento per i singoli di adottare, è mancato al Parlamento il coraggio di innovare, si è preferito ribadire il sospetto verso forme di comunità di affetti diverse da quelle dei coniugi uniti in matrimonio. Per queste motivazioni, preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore MONTAGNINO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo dei Popolari, si dichiara convinto dell'utilità di pervenire all'approvazione del provvedimento in questa legislatura. Pur condividendo talune delle perplessità espresse, ritiene non ulteriormente procrastinabile una riforma del sistema delle adozioni, sulla quale occorrerà successivamente vigilare al fine di una sua corretta applicazione.

Il senatore Athos DE LUCA, pur ritenendo il provvedimento frutto di compromessi, preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo, in quanto si consentirà in tal modo di agevolare la procedura di adozione. Nel sottolineare come occorre un rinnovato impegno di tutto il Parlamento a favore dell'infanzia, esprime rammarico per il fatto che due importanti provvedimenti, quali quello relativo all'istituzione dello psicologo scolastico e al marchio sociale dei prodotti a tutela del lavoro minorile, non siano stati ancora approvati dalle due Camere.

Il senatore NAVA esprime con grande soddisfazione il voto favorevole del Gruppo Udeur, sottolineando come lo stesso mutamento nel titolo della legge che sancisce il diritto del minore ad una famiglia, sia significativo di un cambiamento di rotta. Sottolinea infine come sia doveroso un rinnovato impegno del Parlamento e del Governo a favore dell'infanzia anche nella prossima legislatura.

Il senatore BOSI nell'esprimere, a nome del Gruppo del CCD, voto favorevole sul provvedimento, ritiene che esso rappresenti allo stato la miglior soluzione possibile. Pur contenendo infatti elementi di carattere innovativo, ribadisce la centralità della famiglia legata dal vincolo matrimo-

niale, a difesa e tutela dei diritti dei minori. Concorda anch'egli con i precedenti interventi nel sottolineare l'importanza del rinnovato impegno del Parlamento a favore dell'infanzia.

La senatrice BRUNO GANERI esprime a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, cauto compiacimento per l'*iter* di un provvedimento che grandi attese ha fatto maturare nel Paese. La sua parte politica avrebbe voluto che fosse sancito un riconoscimento più ampio per le coppie di fatto, ma la soluzione proposta si pone come un'opportuna forma di mediazione. Esprime soddisfazione per il cambiamento dell'ottica ispiratrice del provvedimento che pone al centro del suo impianto il diritto del minore ad una famiglia, quale soggetto cui vanno riconosciuti una serie di diritti. Pur mantenendo talune perplessità su singole questioni, sente il dovere di ringraziare tutti i commissari e anche la Camera dei deputati che, abbandonando posizioni preconcepite di schieramento politico, hanno consentito di dare finalmente una risposta adeguata alle tante attese maturate in seno alla società civile.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, a nome del Gruppo Misto, componente Democratici-L'Ulivo, nell'esprimere voto favorevole, sottolinea la costruttività del lavoro svolto dal relatore, senatore Callegaro, da tutti i componenti la Commissione e anche dall'altro ramo del Parlamento e in particolare dalla relatrice onorevole Serafini che, senza trincerarsi dietro posizioni pregiudiziali di schieramento politico, hanno consentito di pervenire a forme di mediazioni sulle questioni più controverse, dando espressione agli intenti più nobili della politica. Dopo aver sottolineato come opportuno sia stato il recupero delle posizioni delle associazioni familiari, ricorda che ancora rimangono aperte le questioni relative alle migliaia di bambini in affidamento e non adottabili, a favore dei quali si dovranno studiare forme integrative di adozione, nonché la questione del collocamento dei minori abbandonati che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che vengono congedati dagli istituti, spesso senza alcuna prospettiva di futuro.

Interviene brevemente il relatore, senatore CALLEGARO, per ringraziare tutti i componenti la Commissione e l'Ufficio di segreteria che lo ha coadiuvato nel compito spesso non facile di redigere una proposta di testo unificato. Sottolinea peraltro come non reputi opportune le parole di quanti giudicano il provvedimento frutto di compromesso; ritiene piuttosto che si tratti di un'opera di grande equilibrio, avente come fonte ispiratrice il primario interesse del minore.

Il sottosegretario MAGGI ritiene che il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare rappresenti un importante indice del livello di civiltà giuridica della nostra società e nel contempo sia un segnale importante di consapevolezza e maturità democratica per una rivitalizzazione dello stesso istituto familiare.

Si passa quindi alla votazione finale del disegno di legge che risulta approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con l'astensione della senatrice Salvato.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN, in relazione ai nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, chiede se vi siano proposte in merito al loro eventuale inserimento nel programma dei lavori. Egli rileva al riguardo come, sebbene la legislatura volga al termine, sia opportuno confermare finché possibile la prassi, attraverso la selezione degli atti ritenuti prioritari, di una sistematica valutazione preliminare di tutti gli atti trasmessi dal Governo.

La senatrice SQUARCIALUPI propone di inserire nel programma dei lavori gli atti n. 166, sull'istituzione di una rete europea di prevenzione della criminalità, n. 174, concernente il programma di scambi e di formazione nel settore della prevenzione della criminalità (programma Hippocrates), n. 175, sugli scambi e la formazione per gli operatori della giustizia (programma GROTIUS II), e n. 177, sugli scambi, la formazione e la cooperazione del personale addetto alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (programma STOP II).

La senatrice DE ZULUETA condivide la proposta di esaminare il programma STOP II ma rileva l'insufficienza di un programma di cooperazione in assenza di una comune legislazione quadro sostanziale.

Il presidente BEDIN condivide le proposte della senatrice Squarcialupi e propone di aggiungere l'inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 162, n. 164, n. 167 e n. 171, tutti costituiti da comunicazioni informative rispettivamente concernenti la politica comunitaria in materia di immigrazione, il diritto d'asilo, la costituzione di Eurojsut ed i progressi

compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione; egli propone altresì di iscrivere nel programma dei lavori anche gli atti n. 165, sull'istituzione di una rete europea di formazione giudiziaria, e n. 168, sull'esecuzione delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Il senatore MANZI osserva l'esigenza di concentrare i lavori della Giunta nella prospettiva della fine della legislatura.

Il presidente BEDIN precisa che una sistematica decisione sulla calendarizzazione degli atti comunitari assegnati alla Giunta si rende opportuna avendo le Camere sollecitato il Governo a riprendere la trasmissione al Parlamento di tali atti, dopo una sospensione di tale procedura durata alcuni anni. Egli aggiunge inoltre che le considerazioni avanzate dalla senatrice De Zulueta potrebbero costituire proprio l'oggetto delle osservazioni rese dalla Giunta sull'atto comunitario n. 177, qualora esso venga esaminato in tempo utile.

La Giunta conviene infine sulle proposte della senatrice Squarcialupi e del presidente Bedin.

IN SEDE CONSULTIVA

Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1) (n. 46)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione. Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il relatore BORTOLOTTO ricorda che nella precedente seduta ha illustrato l'atto in titolo, di cui riassume le caratteristiche essenziali, e ribadisce il giudizio favorevole allora espresso in considerazione dell'opportunità di promuovere l'istituzione di una rete di controlli sistematici in materia ambientale.

L'oratore ribadisce tuttavia le osservazioni già esposte a proposito della trasformazione del progetto di raccomandazione in una direttiva vincolante, come proposto dal Parlamento europeo, e dell'estensione del suo campo di applicazione a settori che attualmente risultano esclusi quali l'inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

(COM (2000) 443 def.) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc. 10495/00) (n. 92)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN illustra l'atto comunitario in titolo, che non costituisce un progetto normativo in senso stretto bensì una comunicazione della Commissione che, finita la prima metà del periodo transitorio della terza fase dell'unione economica e monetaria, offre una panoramica dei preparativi finora messi in atto e di quelli ancora necessari per passare definitivamente all'euro all'inizio del 2002.

La comunicazione evidenzia in particolare due cambiamenti da affrontare: la conversione in euro di tutti gli importi monetari espressi in unità monetarie nazionali ed il ritiro delle banconote e delle monete denominate in valuta nazionale con simultanea introduzione di quelle denominate in euro. Tra i punti sottolineati dalla Commissione figurano in particolare l'esigenza di informare tutti gli interessati sul calendario esatto dell'introduzione materiale dell'euro, tenendo conto che il termine ultimo è il 31 dicembre 2001, e la necessità di abituare i cittadini ad utilizzare l'euro già prima di tale data. Al riguardo l'oratore, rilevando come l'atto in esame illustri gli importanti compiti che spettano agli istituti finanziari per accelerare l'adeguamento dei terminali di pagamento in grado di trattare più valute e stimolare l'impiego dell'euro da parte di commercianti e consumatori, osserva che di frequente si riscontra invece una diffusa impreparazione degli istituti di credito rispetto a tale scadenza ed in merito allo svolgimento di operazioni denominate in euro. Tale aspetto potrebbe quindi essere evidenziato nel parere reso dalla Giunta.

Il Presidente relatore descrive inoltre altri aspetti della suddetta comunicazione con riferimento alle segnalazioni concernenti la scarsa attenzione dei consumatori per i prezzi indicati in euro, l'esigenza di accentuare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese per preparare tale passaggio, l'accantonamento di scorte adeguate di monete in euro, la lotta contro la contraffazione di tali monete, il supporto alle attività di informazione dei cittadini svolte dagli enti locali – che meriterebbe di essere adeguatamente evidenziato anche nel parere reso dalla Giunta – e la necessità, infine, di pianificare e pubblicizzare i programmi nazionali di sostituzione del contante.

L'oratore conclude proponendo quindi di esprimere un giudizio favorevole con le osservazioni esposte cui aggiunge l'opportunità di segnalare nel parere taluni rilievi in merito alla campagna di informazione televisiva in corso sull'introduzione dell'euro. Lo *spot* che viene trasmesso induce infatti i consumatori a calcolare il tasso di conversione in euro arrotondandolo a 2.000 lire, anziché precisare che un euro corrisponde a circa 1.936 lire, determinando quindi il rischio di una distorsione in senso inflattivo.

Il senatore MANZELLA chiede se in Parlamento siano state svolte indagini conoscitive o altre procedure informative al fine di verificare, attraverso l'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, dell'ABI e degli altri organismi interessati, lo stato di preparazione del Paese all'introduzione dell'euro. In caso negativo potrebbe essere infatti opportuno assumere, prima della conclusione della legislatura, un'iniziativa appropriata.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che all'inizio della legislatura la Giunta ha svolto un'indagine conoscitiva, sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea, in cui venne affrontata anche, ascoltando tra gli altri i rappresentanti della Banca d'Italia e del Comitato per l'euro, la questione dell'introduzione della moneta unica. Condividendo tuttavia le considerazioni del senatore Manzella l'oratore rileva che l'occasione per approfondire i suddetti aspetti potrebbe essere offerta dall'esame di altri atti comunitari concernenti l'euro, ascoltando, ove il tempo lo consenta, i rappresentanti del Governo e del Comitato per l'euro.

Il senatore BORTOLOTTO osserva che talora le stesse istituzioni comunitarie ostacolano le iniziative di informazione promosse dal Comitato per l'euro, come si evince dalle difficoltà riscontrate per effettuare delle sperimentazioni in ambito locale sull'utilizzo di monete denominate in euro. In merito alle campagne di informazione, poi, il vero problema non è tanto quello di indicare il tasso di cambio quanto piuttosto far percepire che le operazioni in euro sono già consentite.

La senatrice DE ZULUETA concorda sull'inadeguatezza della campagna di informazione televisiva in corso, improntata ad un linguaggio eccessivamente burocratico e che manca di evidenziare che l'euro si può già usare.

Il senatore MASCIONI conviene che una campagna di informazione che pubblicizza un tasso di cambio dell'euro a 2.000 lire può effettivamente determinare una pressione inflattiva.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (n. 849)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 12ª Commissione)

Il PRESIDENTE relatore illustra il provvedimento in titolo volto a recepire la direttiva 98/81/CE, che ha ampiamente modificato la direttiva

90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (MOGM), già recepita dal decreto legislativo n. 91 del 1993.

Descrivendo la direttiva 90/219/CEE l'oratore ricorda che questa classificava i MOGM in due categorie, a seconda del rischio che comportano, e stabiliva una serie di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene per limitare al massimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Essa prevedeva inoltre una notifica alle autorità competenti da parte dell'utilizzatore per ogni nuovo impiego confinato, in impianti specifici, di MOGM. Gli Stati membri venivano inoltre obbligati a fornire una serie di informazioni alla Commissione europea per permettere una sorveglianza sull'impiego confinato di MOGM su tutto il territorio comunitario.

La direttiva 98/81/CE ha apportato fondamentali modifiche alle disposizioni della direttiva 90/219/CEE, per tener conto del patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite dopo l'entrata in vigore della precedente direttiva. Fra le principali innovazioni figurano la semplificazione delle procedure amministrative, una più stretta correlazione fra gli obblighi di notifica ed i rischi derivanti dagli impieghi confinati e l'aggiunta di un elenco di MOGM ritenuti sicuri per la salute umana e l'ambiente. Anche il meccanismo di aggiornamento degli allegati della direttiva al progresso tecnico, basato su decisioni della Commissione previo parere reso a maggioranza da un Comitato rappresentativo degli Stati membri, è stato modificato introducendo un nuovo articolo 20-bis. In base a tale articolo l'allegato II, parte B, contenente l'elenco dei criteri per stabilire la sicurezza dei MOGM per la salute umana e l'ambiente, viene redatto e modificato con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sui criteri e principi direttivi di esercizio della delega definiti dall'articolo 23 della legge n. 526 del 1999, legge comunitaria 1999, per l'attuazione della nuova direttiva.

L'oratore evidenzia inoltre come la scelta di abrogare il precedente decreto legislativo e di presentare un testo completamente nuovo abbia consentito di procedere ad un'attuazione puntuale della direttiva, ripercorrendone la stessa numerazione degli articoli. La sostanziale riproduzione degli articoli della direttiva viene interrotta dall'articolo 14 del provvedimento in esame, che istituisce una Commissione interministeriale di valutazione che, rispetto alla precedente Commissione di coordinamento, si contraddistingue per l'opportuno potenziamento della componente di esperti tecnici.

Egli propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli rilevando, tuttavia, che non sembrano attuati gli obblighi di cui all'articolo 18 della direttiva 90/219/CEE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/81/CE. Detto articolo prevede in particolare che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea, alla fine di ogni anno, una relazione sintetica sugli impieghi confinati delle classi 3 e 4 notificati durante l'anno, e che ogni tre anni, a partire dal 2003, essi trasmettano altresì alla Commissione una relazione sull'esperienza acquisita nel quadro della direttiva.

Sottolineando l'importanza delle suddette disposizioni comunitarie – ai fini del coordinamento, del progresso delle conoscenze e dello stesso adeguamento della legislazione – il Presidente relatore segnala pertanto l'esigenza di modificare opportunamente l'articolo 15 dello schema di decreto, sugli obblighi del Ministero della sanità e delle autorità locali, contemplando, al comma 6, anche la notifica alla Commissione europea delle relazioni previste dall'articolo 18 della direttiva. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, dello schema di decreto, infatti, attualmente viene prevista solamente la notifica alla Commissione europea di eventuali incidenti.

Il senatore BORTOLOTTO evidenzia come i Verdi condividano la direttiva recepita dal provvedimento in titolo in quanto essa è volta ad assicurare il controllo sull'impiego dei MOGM, che possono comportare notevoli rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Concordando sulle osservazioni del relatore l'oratore ricorda che in passato era stata già discussa l'introduzione di norme sul controllo degli organismi geneticamente modificati nel quadro della legislazione sulla valutazione di impatto ambientale.

Il senatore MANZELLA chiede chiarimenti sugli organismi comunitari di coordinamento delle attività di ricerca e controllo nel campo della sanità e della sorveglianza epidemiologica, competenti per fenomeni connessi ai MOGM ovvero per altre questioni, come la BSE.

Il senatore MASCIONI, in relazione ai quesiti del senatore Manzella, rileva come a livello nazionale siano competenti, rispettivamente, l'Istituto superiore di sanità per le questioni concernenti la ricerca e gli Istituti zooprofilattici per le questioni più direttamente attinenti a controlli sulle epidemie animali, mentre a livello comunitario esiste un apposito organismo di coordinamento scientifico.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che il senatore Mignone è stato relatore su taluni atti comunitari concernenti appunto il coordinamento delle reti di sorveglianza epidemiologica in campo sanitario mentre per fenomeni come la mucca pazza è competente il Centro scientifico veterinario europeo, che ha anche elaborato le indicazioni poi assunte come decisioni dal Consiglio a proposito dell'emergenza BSE.

Verificata la presenza del numero prescritto di senatori, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica esposte.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 7567 ed abb.) Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario Pepe, *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame assunto come testo base, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari sociali della Camera, definisce all'articolo 1 l' informatore scientifico del farmaco come colui che, iscritto all'apposito albo, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Il provvedimento prevede, in particolare, che è compito dell' informatore scientifico del farmaco comunicare le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

Ricorda, inoltre, che in ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge. Ai collegi provinciali appartengono, in particolare, gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo indicato. Il provvedimento in esame prevede, inoltre, nel caso in cui il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, la possibilità di disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe. Rileva, infine, che l'articolo 5 stabilisce che le funzioni dei collegi provinciali sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo

di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, eletti fra gli iscritti all'albo residenti nella stessa circoscrizione territoriale. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 5007) Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato, della Corte dei conti e di altre strutture e organismi pubblici, approvato dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione Affari costituzionali del Senato, contiene disposizioni che potenziano, sotto il profilo strutturale e funzionale, le strutture dell'Avvocatura dello Stato, della Corte dei Conti e del Commissario antiracket e antiusura. Per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, ricorda che essa assume interesse per le amministrazioni regionali in quanto la legge n. 103 del 1979 prevede l'estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato a quelle regioni che intendano avvalersene. Per quanto concerne la Corte dei Conti, invece, ricorda che il decreto della Corte dei Conti del 21 dicembre 2000 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, l'insediamento delle sezioni regionali di controllo della Corte nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 286 del 30 luglio 1999. Rileva, inoltre, che la norma inizialmente prevista sull'istituzione presso le camere di commercio o i comuni di uno sportello per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, inizialmente contenuta nel testo sul quale la Commissione ha espresso il parere alla Commissione Affari costituzionale della Camera dei deputati, il 17 gennaio 2001, è stata soppressa. Si è accolta, così, l'osservazione indicata dalla Commissione, con la quale si è evidenziato che quella disposizione era già prevista nello schema di regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo dell'esportazione e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, esaminato dalle commissioni parlamentari competenti.

Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 13.45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di iniziare la seduta pubblica avvertendo che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di procedere in seduta segreta.

(Così rimane stabilito).

(La seduta procede in seduta segreta)

(La seduta riprende in seduta pubblica)

Seguito dell'esame della Relazione sul contrabbando (rel.: on. Mantovano)

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, cede la parola al deputato Alfredo MANTOVANO (AN), relatore, che illustra le integrazioni apportate al testo della relazione a seguito della discussione svolta il 21 febbraio scorso.

Intervengono quindi i senatori Michele FIGURELLI (DS), Tana DE ZULUETA (DS), Guido CALVI (DS), ed il deputato Filippo MANCUSO (FI).

Dopo una breve replica da parte del deputato Alfredo MANTOVANO (AN), relatore, il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra data.

Esame della Relazione conclusiva (rel.: on. Lumia)

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, illustra il contenuto della Relazione conclusiva sui lavori svolti dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso della XIII legislatura e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali (relatore: Presidente Massimo Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, anche in qualità di relatore, espone brevemente le motivazioni sottese all'elaborazione del documento in esame, anche tenendo conto di quanto affermato nelle audizioni, svoltesi il 15 febbraio scorso, del ministro Pecoraro Scanio, del sottosegretario alla sanità Fumagalli Carulli e del commissario per l'emergenza BSE Alborghetti.

Si sofferma sulle problematiche connesse al fenomeno detto «mucca pazza», che hanno gettato sconcerto nella pubblica opinione e comportato l'adozione di diversi provvedimenti in Italia ed in Europa, in ordine alla tutela della salute, all'attività di prevenzione, alle garanzie per il consumatore, alle modalità di trattamento dei rifiuti a rischio, ai sistemi di controllo per l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

Nell'ambito di una tematica assai complessa, la Commissione ha inteso approfondire, pur nel ristretto tempo concesso dalla presente legislatura, gli aspetti emergenziali che riguardano specificamente lo smaltimento degli scarti da macellazione e delle farine animali: sono stati effettuati sopralluoghi su un campione di stabilimenti di macellazione, di impianti di pretrattamento e di inceneritori, per ricostruire l'intera filiera delle carni e dei derivati.

Precisa che i dati e le valutazioni espressi, pur nell'ambito di un'analisi che meriterà successivi approfondimenti, sono rappresentativi del panorama nazionale e delle problematiche riguardanti il settore: in tale ambito, intende sottolineare che quanto finora fatto vale a configurare un sostanziale governo dell'intera materia.

Con queste premesse, espone dettagliatamente le preoccupazioni della Commissione, in particolare sul circuito di trattamento dei materiali e su quello dell'incenerimento: infatti, i processi da cui si ottengono le farine ed i grassi animali non garantiscono la scomparsa del prione.

Ritiene che il documento in esame possa offrire un valido contributo, sia in sede governativa che parlamentare, per avviare a soluzione i problemi che si sono finora manifestati e che tanto allarme hanno gettato nella popolazione.

Franco GERARDINI (DS-U) dichiara di essere favorevole all'impianto generale del documento, che affronta con organicità un problema assai delicato e complesso, poiché la forte preoccupazione per la diffusività della malattia dei bovini ha investito delicati aspetti di tutela della salute collettiva, avendo altresì ripercussioni non trascurabili sull'andamento economico di un intero settore produttivo: ricorda le notevoli ricadute che l'emergenza BSE ha determinato nel mercato italiano ed europeo delle carni e dei prodotti derivati, con l'avvertita necessità di ripristinare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei derivati.

Successivamente pone in rilievo alcune contraddizioni nelle disposizioni finora emanate in materia, con riferimento all'ordinanza ministeriale del 13 novembre scorso ed ai decreti legislativi n. 508 del 1992 e n. 22 del 1997.

Ritiene che nel documento possa essere inserita la richiesta agli organi governativi interessati di fare maggiore chiarezza in ordine alle disposizioni normative vigenti, al fine di porre in rilievo le contraddizioni finora emerse e le interpretazioni talvolta difformi sorte in sede operativa.

Massimo SCALIA, *presidente*, si dichiara d'accordo sulle valutazioni testè espresse dal Vicepresidente Gerardini e ritiene che nel documento possano essere sottolineate con maggior forza le valutazioni espresse nella parte relativa alle questioni concernenti la natura degli scarti da macellazione e delle farine proteiche, oggetto di discussione sia in Italia che negli Stati membri della Comunità europea: si riferisce in particolare al problema della qualificazione dei materiali, ricordando che l'ANPA ha ritenuto che l'intera materia degli scarti e delle farine animali non rientri

nel campo di applicazione della normativa speciale sanitaria, ma debba essere ricondotta alla disciplina dettata dal «decreto Ronchi».

Ritiene quindi che il seguito dell'esame del documento possa essere rinviato alla seduta di mercoledì prossimo, con l'avvertenza che il termine per la presentazione delle proposte emendative viene spostato a martedì 6 marzo, ore 18.

Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti)

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che il documento in esame appaia «timido» nel rivendicare il ruolo preciso che la Commissione ha avuto, nella presente e nella scorsa legislatura, nella proposizione delle problematiche connesse alla predisposizione di un sistema industriale per la gestione dei rifiuti.

Reputa notevole il bagaglio di esperienze ed informazioni acquisito dalla Commissione nei sopralluoghi presso gli impianti, negli incontri e nelle audizioni effettuati ed in generale in tutte quelle realtà che nella problematica dello smaltimento e della bonifica sono coinvolte a diversi livelli di responsabilità.

Nel documento si è tenuto conto di quanto finora definito dalla Commissione in materia di amianto, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti ospedalieri ed industriali, nonché di incentivi alle aziende che operano nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e dei principi dell'Emas, sottoponendosi volontariamente alle procedure di certificazione del sito e dell'attività.

Occorre riflettere sulla considerazione che i rifiuti industriali speciali, per qualità e quantità, costituiscono il vero problema, senza naturalmente con ciò minimizzare le realtà emergenziali connesse ai rifiuti solidi urbani che hanno avuto grande rilievo nelle ultime settimane.

In relazione al convegno organizzato dalla Commissione a Milano il 29 giugno 2000 presso l'università Bocconi in ordine al sistema industriale per la gestione dei rifiuti, rileva che l'emanazione del «decreto Ronchi» ha posto le basi per un cambiamento di rotta, in quanto il passaggio dal «rifiuto a perdere» al «rifiuto da recuperare» costituisce l'aspetto più innovativo delle direttive comunitarie recepite dal decreto: quindi, si tratta di pervenire ad uno sviluppo sostenibile utilizzando la regola delle 5R, ossia riduzione all'origine, riuso degli oggetti, recupero dei materiali e loro riciclo, nonché recupero dell'energia.

Esprime diffuse valutazioni sulle tecnologie del ciclo dei rifiuti nonché sull'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento, dà conto delle esperienze, riportate nel documento, connesse con la visita effettuata nel settembre scorso di impianti situati in alcuni Stati del nord Europa; esprime anche osservazioni sui sistemi di rilevazione e di controllo, che possono essere di valido ausilio nella trattazione della materia.

Precisa che il documento intende focalizzare l'attenzione sulla termodistruzione e sull'eventuale futura termovalorizzazione, denunciando la cosiddetta «sindrome *nimby*», per cui nessuno vuole smaltire rifiuti nel proprio territorio: si deve anche ricordare che gli inceneritori di prima generazione hanno causato diversi problemi, fra cui la produzione di diossine, che devono al più presto essere affrontati e risolti. Si sono registrati negli ultimi anni notevoli miglioramenti tecnologici, che permettono di eliminare per gran parte le conseguenze negative manifestatesi in passato.

Fa presente che il messaggio contenuto nel documento riguarda un invito ai cittadini a favorire ogni accordo che possa ricondurre lo smaltimento dei rifiuti all'ambito territoriale in cui sono prodotti: le preoccupazioni finora espresse, soprattutto in alcune regioni meridionali, sono certamente giustificate, ma non devono costituire un ostacolo alla soluzione dei problemi.

Dopo aver affermato che si riconosce nell'impianto complessivo del documento, illustra dettagliatamente le cinque proposte emendative da lui presentate.

Ritiene che, per dar modo al relatore di esaminare con attenzione il contenuto delle proposte emendative pervenute, il seguito dell'esame possa essere rinviato alla prossima settimana.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, si dichiara d'accordo sulle proposte e sulle valutazioni testè espresse dal Presidente Scalia, precisando di accettare *in toto* le proposte emendative presentate dal Vicepresidente Gerardini, mentre chiede al Presidente Scalia di apportare alcune lievi modifiche a due delle cinque proposte emendative presentate.

Massimo SCALIA, *presidente*, consente con le valutazioni del relatore.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 marzo 2001, alle ore 13.30, per il seguito dell'esame della proposta di documento sugli scarti di macellazione e sulle farine animali, di cui è relatore, e della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati, di cui è relatore il senatore Asciutti.

La seduta termina alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

228^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4864-B) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7^a Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere non ostativo. Conviene la Sottocommissione.

(3397) SARTO ed altri. – Istituzione dell'Autorità per la sicurezza e la qualità del sistema dei trasporti

(Parere alla 8^a Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, propone la formulazione di un parere non ostativo rilevando tuttavia la opportunità della istituzione di una ulteriore Autorità di garanzia. Più in generale, lamenta la proliferazione delle Autorità e delle agenzie in assenza di un quadro normativo coerente ed unitario.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

321^a Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1859-106-2700-3129-4293-A) GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(Nuovo parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore Caddeo, segnala che si tratta del testo approvato dalla 11^a Commissione concernente norme a favore dei minorati uditivi. Ricorda che la Sottocommissione – in mancanza della trasmissione della relazione tecnica e della conferma della quantificazione dell'onere indicato nella clausola di copertura – nella seduta di ieri ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che l'accantonamento del Tesoro non presenta per il 2001 adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO illustra la soluzione che, dopo un ulteriore approfondimento, potrebbe consentire di esprimere un parere favorevole: in particolare, occorre riformulare l'articolo 7, prevedendo l'istituzione di un fondo da ripartire tra le diverse finalità per un importo pari a 6 miliardi e spostare la copertura a carico dell'accantonamento del Ministero dei trasporti. Rileva poi la necessità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 3, sia in quanto in contrasto con la normativa comunitaria, sia a causa della difficoltà di quantificare la perdita di gettito associata alla agevolazione IVA prevista.

Il presidente MORANDO sottolinea la necessità di modificare anche l'articolo 3, comma 3, al fine di graduare la misura del credito di imposta; si sofferma poi sull'articolo 4, in relazione al quale sembra opportuna l'esplicitazione delle modalità applicative.

Il relatore FERRANTE, dopo aver espresso perplessità in relazione alle difficoltà applicative derivanti dall'istituzione del fondo, dichiara di non condividere la contrarietà formulata dal rappresentante del Tesoro sul comma 8 dell'articolo 3: in particolare, ricorda che già in passato sono stati previsti trattamenti agevolati in materia di IVA per altre categorie di portatori di *handicap*.

Il senatore AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore Ferrante sul comma 8 dell'articolo 3; ritiene peraltro che la soluzione individuata in relazione alla copertura del provvedimento garantisca la neutralità finanziaria anche con il mantenimento del citato comma 8. Condivide infine le osservazioni del presidente Morando sull'articolo 4.

Il sottosegretario MORGANDO rileva che il comma 8 dell'articolo 3, oltre a presentare rilievi di natura comunitaria, risulta di difficile quantificazione a causa della formulazione estremamente ampia, che non garantisce che l'onere possa essere mantenuto nel limite delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 7.

La Sottocommissione unanime, su proposta del relatore, a revisione del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 3 dell'articolo 3 le parole «pari a» siano sostituite con le seguenti «fino a»; che sia soppresso il comma 8 dell'articolo 3; che l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: «1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annui da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione».

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

64^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(4864-B) Deputati Jervolino Russo ed altri. – *Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

